SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 29 febbraio 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Marco Cantaluppi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02039)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Giovanni Catania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02040)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Benedetto Coraci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02041)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Matteo Corona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02042)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Gabriele Cosco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02043)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Irene Costamagna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02044)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Nicola Curci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02045)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Daniel Silvio Christian Destefanis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02046)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiara Forgione, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02047)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Frigerio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02048)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Claudio Graziano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02049)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Thomas Imperial, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02050)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lavinia Oriana La Bella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02051)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Tommaso Leone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02052)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Margherita Martella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02053)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giovanna Milea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02054)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Marco Motta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02055)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mara Pauletto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02056)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Chiara Pescatore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02057)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Davide Pettinaroli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02058)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Emanuele Piccitto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02059)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Rinaldi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02060)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Sala, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02061)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ivan Tanzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02062)*

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Toros, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02063)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ariton Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02064)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zamosteanu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02065)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Neculai Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02066)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cazacu Roxana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02067)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zelinca Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02068)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hasmatuchi Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02069)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lang Floare, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02070)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tofan Biatris Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02071)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Palade Asorei Valerica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02072)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Postelnicu Nicoleta Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02073)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vaida Nicoleta Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02074)*

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Popa Vasile Decebal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02075)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanasa Liliana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02076)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Joy Ligil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02077)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Valeria Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02078)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Vengacheril Mani Sheeja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02079)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Simaca Sandu Aurelian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02080)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Teodor Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02081)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serb Adina Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02082)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Scurtu Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02083)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefaniu Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02084)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanga Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02085)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanovici Alice Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02086)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cesarini Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02087)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Wilson Liviya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02088)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chakkiath Chacko Linju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02089)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anu Twinkle Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02090)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Cyriac Sinju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02091)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kadakalkarot Varghese Bindu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02092)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rejani Kochikunnel Joy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02093)*

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Sujeetha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02094)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ashoni Kumar Arora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02095)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Frank Thomas Barthel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02096)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Petra Baumgartner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. *(12A02097)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Alexander Stahn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02098)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Andreas Voelckel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02099)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Vazquez Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02100)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kirchler Ingrid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02101)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Procopio Salvatore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(12A02102)*

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sieke Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(12A02103)*

DECRETO 13 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ouerfelli Zina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02104)*

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Vancea Ionut Laviniu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02105)*

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chelariu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02106)*

DECRETO 15 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana-Alina Lup, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(12A02107)*

DECRETO 15 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Juana Alicia Fernandez Gonzalez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia. *(12A02108)*

DECRETO 15 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Edit Dóra Molnár, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. *(12A02109)*

DECRETO 15 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Biing Yann Ng, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in ortopedia e traumatologia. *(12A02110)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 2012.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Antonio Catricalà.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. Antonio Catricalà è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno determinare in via definitiva le funzioni da delegare al Sottosegretario prof. Antonio Catricalà;

Decreta

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Antonio Catricalà è delegata la firma dei decreti, degli atti e i provvedimenti dí competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri. Sono anche esclusi gli atti e i provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed agli affari del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Al Sottosegretario di Stato prof. Antonio Catricalà è altresì conferita delega ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 19, comma l, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e i compiti relativi alle autorità amministrative indipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 2 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2012
registro n. 2,Presidenza del Consiglio di Ministri, foglio n. 43

12A02431

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 febbraio 2012.

Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e, in particolare, l'articolo 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 3 che individua e disciplina le qualifiche del personale volontario;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2008 concernente la graduazione degli incarichi di funzione relativi ai dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2006, recante «distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007 recante «Approvazione dei nuovi distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento per il personale dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, concernente l'individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2002;

Ritenuto opportuno provvedere, in un unico provvedimento, all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2006 e del decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007, anche al fine di valorizzare l'identificazione del personale e di armonizzare i distintivi di qualifica con quelli degli altri Corpi militari e civili dello Stato, salvaguardando, altresì, in via transitoria, i criteri di determinazione dei distintivi di qualifica attribuiti al personale già inquadrato nel ruolo degli ispettori e sostituti direttori ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Ritenuto, inoltre, opportuno differenziare la foggia dei distintivi di qualifica in relazione al tipo di uniforme indossata;

Ritenuto, tra l'altro, di confermare il distintivo metallico di riconoscimento, previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007, per tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio di istituto in abito civile;

Decreta:

Art. 1.

1. I distintivi di qualifica del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle qualifiche di dirigente generale Capo del Corpo nazionale, dirigente generale, dirigente superiore, primo dirigente, direttore vice dirigente, direttore, vice direttore, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'Allegato A.1 e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I distintivi di qualifica del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, con riferimento alle qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e capo esperto, sostituto direttore antincendi, ispettore antincendi esperto, ispettore antincendi e viceispettore antincendi, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nel medesimo Allegato A.2 e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. I distintivi di qualifica dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto con riferimento alle qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco qualificato, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco coordinatore, capo squadra, capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'Allegato B e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il personale volontario ha i distintivi, riferiti alle qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo squadra volontario, capo reparto volontario e funzionario tecnico antincendi volontario, similari a quelli del personale permanente, integrati dalla scritta «VOLONTARIO», come riportato nell'allegato C e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il distintivo metallico di riconoscimento per tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio di istituto in abito civile, è determinato nella foggia e nelle caratteristiche riportate nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei distintivi di qualifica, di appartenenza e di specialità, nonché l'uso di segni onorifici sono regolati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 5.

1. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e capo esperto, sostituto direttore antincendi, ispettore antincendi esperto e ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'Allegato E e nella relativa tavola, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2006 recante «Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuocoP e il decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 2007 recante «Approvazione dei nuovi distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento per il personale dei ruoli dei Vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e restano abrogati gli articoli 2 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 1992, n. 11612.

Roma, 10 febbraio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

ALLEGATO A.1

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTIVI

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA
I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio da indossare sull'uniforme di rappresentanza, sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.
Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.
Gallone argento: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'argento opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.
Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione.
Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.
Punta di fiamma argento: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone argento.
Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco, moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido.

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA
I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.
Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei due torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di gemme, cinque ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 2 mm circa.
Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, metallico o in plastica color oro, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco o giallo oro moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro.
Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.
Stella argento: Stella argentata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una

cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'argento opaco, materiale plastico color argento opaco o metallico color argento opaco. Lo spessore è di 3 mm circa.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente su un panno rettangolare del colore dell'uniforme avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.
Soggolo: una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato, in relazione alle qualifiche, posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.
Galloncino dorato: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero, in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Galloncino argentato: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero, in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio fino al grado di primo dirigente: fiamma dorata ricamata su fondo scuro o rosso.
Fregio dal grado di dirigente superiore a quello di dirigente generale Capo del Corpo Nazionale: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI (Repubblica Italiana); il fregio è in ricamo d'oro.

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio sui berretti è costituito dai seguenti elementi.
Fregio fino al grado di primo dirigente: fiamma dorata su fondo scuro o rosso.
Fregio dal grado di dirigente superiore a quello di dirigente generale Capo del Corpo Nazionale: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI (Repubblica Italiana).

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo dei dirigenti e dei direttivi
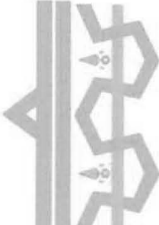
QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Dirigente generale Capo del Corpo Nazionale	Una greca sormontata da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente generale	Una greca sormontata da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca e due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una greca sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore di livello "C"	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma; il gallone è bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata e bordata di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro e bordata di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato e bordato di rosso. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore di livello "D"	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore medico	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.
Dirigente superiore ginnico-sportivo	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato or o o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI.

			ovale rosso contenente le cifre RI.	
Primo dirigente di livello "E"	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una torre e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: fiamma ricamata su fondo rosso.	Fregio: fiamma dorata su fondo rosso.
Primo dirigente di livello "F" Primo dirigente medico Primo dirigente ginnico-sportivo	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Direttore vicedirigente con funzioni di vicario del dirigente di livello "E"	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Direttore vicedirigente Direttore medico vicedirigente Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Direttore Direttore medico Direttore ginnico-sportivo	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre sormontata da una stelle a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Vice Direttore Vice Direttore medico Vice Direttore ginnico-sportivo	Un gallone grande sormontato da un gallone argento sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre ed una stella a cinque punte argento. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte argento su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino argento bordato di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

TAVOLA ALLEGATO A.1
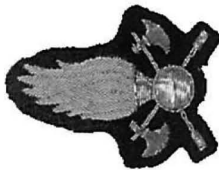
DIRETTORE-VICE DIRIGENTE CON FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE DI LIVELLO "E"					
DIRETTORE-VICE DIRIGENTE DIRETTORE-VICE DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE-VICE DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO					
DIRETTORE DIRETTORE MEDICO DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO					

VICE DIRETTORE
VICE DIRETTORE MEDICO
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO

ALLEGATO A.2

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA

I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.

Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.

Pentagono: pentagono di colore oro, in rilievo con superficie rigata da sottili linee raffiguranti vari pentagoni concentrici, ha un angolo rivolto verso la base minore del trapezio; il pentagono è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.

Barretta: elemento rettangolare di colore oro con losanghe in rilievo disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio; l'elemento è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un panno rettangolare colore amaranto avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: gallone in tessuto dorato con doppia bordatura nera posto sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e sostituti direttori antincendi sui berretti è costituito dal seguente elemento.
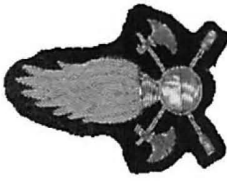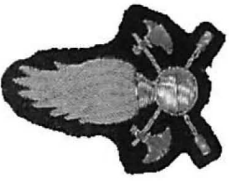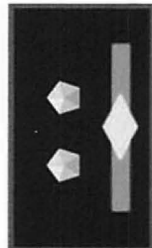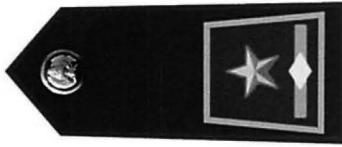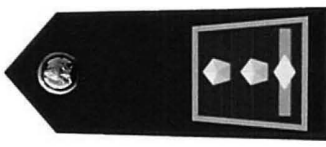
Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
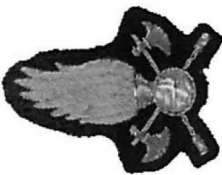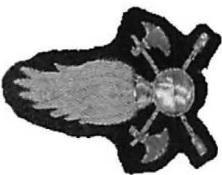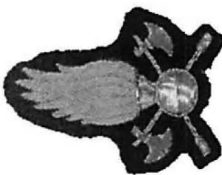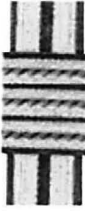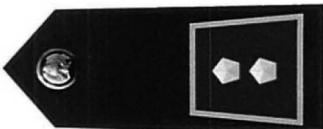
QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Sostituto direttore antincendi capo esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una stella dorata bordata di rosso. Sotto la stella una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Una stella dorata bordata di rosso. Sotto la stella una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; galloncino doppio interamente dorato bordato di rosso. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Sostituto Direttore Antincendi Capo	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale rossa e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Sostituto direttore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: Un pentagono dorato con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Un pentagono dorato con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; un galloncino dorato con bordatura laterale rossa e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Ispettore antincendi esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre pentagoni dorati disposti in linea su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Tre pentagoni dorati o gialli disposti in linea su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; tre galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Ispettore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati o gialli disposti in linea su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Vice ispettore antincendi	Non prevista	Uniforme ordinaria: un pentagono dorato centrato su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata di color oro. Uniforme operativa: un pentagono dorato o giallo oro centrato su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; un galloncino dorato con bordatura laterale centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
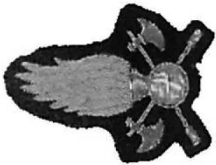
TAVOLA ALLEGATO A.2

SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO "ESPERTO"	Non previsto				
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	Non previsto				

SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI
Non previsto
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
Non previsto
ISPETTORE ANTINCENDI
Non previsto

VICE ISPETTORE
ANTINCENDI
Non previsto

ALLEGATO B

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE E DEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO.

ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.
Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro o argento in relazione al grado. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46.0 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40.0 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.
Barra: elemento di colore oro disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio.
Baffo: elemento di colore argento con il vertice posto verso l'esterno della spallina o, se a petto, verso il basso.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un panno rettangolare applicabile con velcro nell'apposito spazio sul petto lato sx dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO
Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.
Soggolo: gallone in tessuto nero con bordatura laterale dorata o in cuoio nero in funzione della qualifica, posto sull'attaccatura della visiera e fissato a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino: una o più liste verticali in tessuto nero o dorato bordato di nero in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

BERRETTO
L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sui berretti è costituito dal seguente elemento.
Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
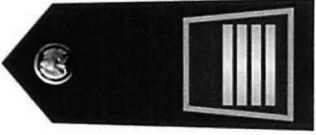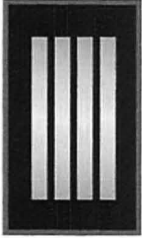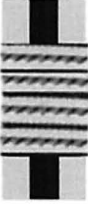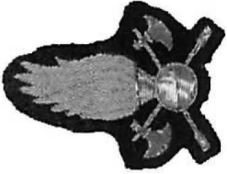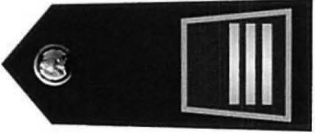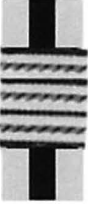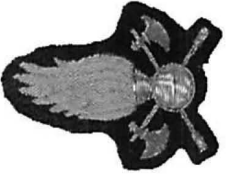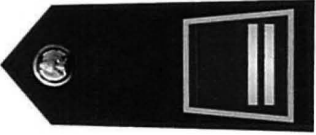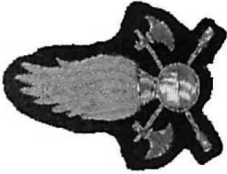
QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Capo Reparto esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Quattro barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro Uniforme operativa: Quattro barre parallele di colore oro o giallo oro disposte. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; quattro galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su for scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Capo Reparto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro Uniforme operativa: Tre barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Capo Squadra Esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro Uniforme operativa: Due barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Capo Squadra	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una barra di colore oro disposta su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro Uniforme operativa: Una barra di colore oro o giallo oro disposta su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Vigile del fuoco Coordinatore	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre baffi paralleli di colore argento disposti su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata argento Uniforme operativa: Tre baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno amaranto.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Vigile del Fuoco Esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due baffi paralleli di colore argento disposti su piastra trapezoidale di colore rosso	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
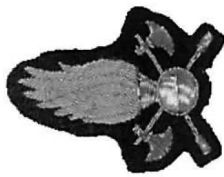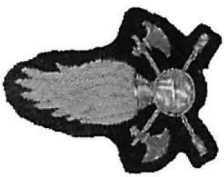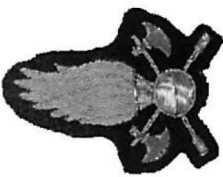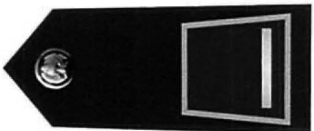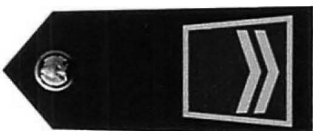
		amaranto brillante bordata argento. Uniforme operativa: Due baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno amaranto.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	
Vigile del Fuoco Qualificato	Non prevista	Uniforme ordinaria: un baffo di colore argento disposto su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata argento. Uniforme operativa: Un baffo di colore argento disposto su velcro rettangolare in panno amaranto.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Vigile del Fuoco	Non prevista	Uniforme ordinaria: spallina senza distintivi di qualifica. Uniforme operativa: un velcro rettangolare in panno amaranto privo di distintivi di qualifica.	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
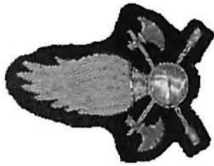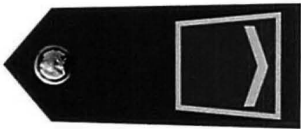
TAVOLA ALLEGATO B

	GRADO DA POLSO	GRADO DA SPALLINA	GRADO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
CAPO REPARTO ESPERTO	Non previsto				
CAPO REPARTO	Non previsto				
CAPO SQUADRA ESPERTO	Non previsto				

CAPO SQUADRA	Non previsto				
VIGILI DEL FUOCO COORDINATORE	Non previsto				
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	Non previsto				

VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	Non previsto				
VIGILE DEL FUOCO	Non previsto				

ALLEGATO C

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE VOLONTARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli del personale volontario da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.
Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro o argento in relazione al grado . La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46.0 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40.0 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.
Barra: elemento di colore oro e bordato di nero disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio.
Baffo: elemento di colore argento con il vertice posto verso l'esterno della spallina o, se a petto, verso il basso.
Barretta: elemento rettangolare con losanghe in rilievo e disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta nei colori nero, oro o argento.
Pentagono: pentagono di colore oro, in rilievo con superficie rigata da sottili linee raffiguranti vari pentagoni concentrici, ha un angolo rivolto verso la base minore del trapezio.

Il grado viene fissato con quattro viti alle contro-spalline della giacca dell'uniforme di servizio.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente senza piastra su un panno rettangolare applicabile con velcro nell'apposito spazio sul petto lato sx dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO
Gli indicatori di qualifica del personale volontario sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.
Soggolo: gallone in tessuto dorato o nero con bordatura laterale dorata o nera, o in cuoio nero, in funzione della qualifica, posto sull'attaccatura della visiera e fissato a due bottoni di metallo dorato.
Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di nero in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

BERRETTO
L'indicatore di qualifica del personale dei ruoli dei volontari sui berretti è costituito dal seguente elemento.
Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo dei volontari

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Tecnico Antincendi VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata in rilievo con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore nero. Il tutto su piastra trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Uniforme operativa: Due pentagoni dorati disposti in linea con al di sotto una barretta con losanga dorata o giallo oro in rilievo con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore nero. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale nera; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Capo Reparto VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre barre parallele di colore oro screziato disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Sotto alle barre è disposta una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Tre barre parallele di colore oro screziato o giallo oro sovrastanti una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale nera e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fond(	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Capo Squadra VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una barra di colore oro screziato disposta su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Sotto alla barra è disposta una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Una barra di colore oro screziato o giallo oro sovrastante una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale nera e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma ricamata su fond(	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
Vigile del Fuoco VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: spallina senza distintivi di qualifica con barretta riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento. Uniforme operativa: velcro rettangolare in panno amaranto privo di distintivi di qualifica con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento.	Soggolo in cuoio nero o simile con un galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro	Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.
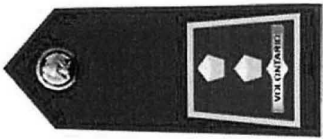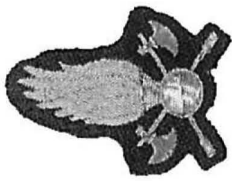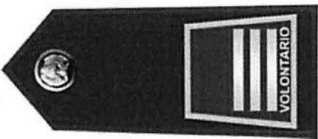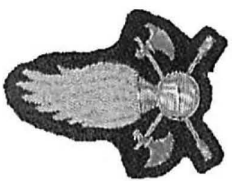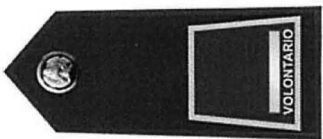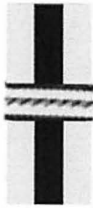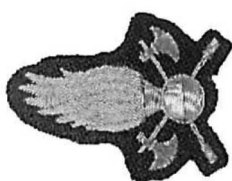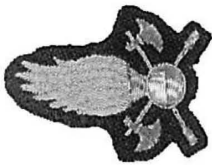
TAVOLA ALLEGATO C

	GRADO DA POLSO	GRADO DA SPALLINA	GRADO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
TECNICO ANTINCENDI VOLONTARIO	Non previsto	VOLONTARIO	VOLONTARIO		
CAPO REPARTO VOLONTARIO	Non previsto	VOLONTARIO	VOLONTARIO		
CAPO SQUADRA VOLONTARIO	Non previsto	VOLONTARIO	VOLONTARIO		

VIGILE DEL FUOCO
VOLONTARIO
Non previsto
VOLONTARIO
VOLONTARIO

ALLEGATO D

DESCRIZIONE DEL DISTINTIVO METALLICO DI RICONOSCIMENTO (PLACCA) CON SCRITTA "VIGILI DEL FUOCO" COMPLETO DI PORTAPLACCA E CINTURINO DA COLLO

La placca è costituita da uno scudo dorato in ottone, modellato con effetto a rilievo comprendente il bordo esterno della placca e lo stemma della Repubblica italiana.
E' di forma ovale inscrivibile in un rettangolo delle dimensioni di millimetri 60 di base e millimetri 70 di altezza.
L'inserto, in metallo nichelato di argento, e stampato con effetto tessuto "Guillonchè", al fine di evitare la contraffazione ed e fissato sullo scudo dorato mediante biadesivo ad alta tenuta.
La targhetta è posizionata nella parte superiore della placca, fissata mediante la ribaditura di due perni estrusi. E' in ottone ed è smaltata con smalto acrilico di colore rosso (RAL 3000).
Il film fluorescente è in PVC di colore giallo chiaro a luminescenza verde chiaro, posto al di sotto dell'inserto codice di identificazione, allo scopo di rendere visibile il numero di identificazione, composto da sei cifre unico e progressivo, anche in zona di penombra e oscurità.
La piastrina numerata è in ottone dorato, posizionata sopra il film fluorescente ed applicata alla parte posteriore dello scudo.
La molla di fissaggio, in lamina di bronzo, è applicata nella parte posteriore dello scudo mediante ripiegatura di quattro linguette ed ha funzione polivalente, in quanto permette l'inserimento della placca in un'opportuna custodia, nella cintura o nel taschino oppure nell'apposito cinturino da collo.

ALLEGATO E

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI INQUADRATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 151, 152, 153 E 159 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA
I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da indossare sull'uniforme di rappresentanza, sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.
Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.
Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione. Il Gallone nella parte inferiore è listato con ricamo argento.
Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.
Punta di fiamma argento: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone argento.

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA
I distintivi di qualifica del personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.
Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei due torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di gemme 5 ovali;. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro; l'ultima fascia è di color argento. Lo spessore è di 2 mm circa.
Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.
Stella argento: Stella argentata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'argento opaco, materiale plastico metallizzato argento opaco o metallico color argento opaco. Lo spessore è di 3 mm circa.

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente su un panno rettangolare del colore dell'uniforme, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO

Gli indicatori di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato, in relazione alle qualifiche, posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino dorato: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Galloncino argentato: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

Fregio: fiamma dorata ricamata su fondo scuro.

BERRETTO

L'indicatore di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio sui berretti è costituito dal seguente elemento.

Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA
ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi inquadrati ai sensi degli articoli 151, 152, 153 e 159 del d.lgs. n. 217/05
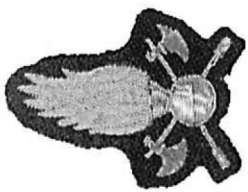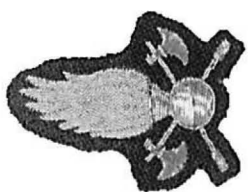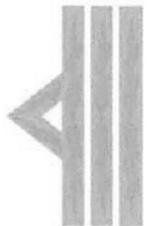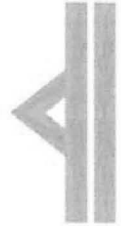
QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Sostituto direttore antincendi capo e capo esperto	Un gallone grande con alla base una bordatura argentea sormontato da due galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: una torre con alla base una bordatura argentea e due stelle a cinque punte disposte in linea; la stella contrapposta alla torre è argento opaco l'altra è dorata. Uniforme operativa: una torre con alla base una bordatura argentea sormontata da due stelle a cinque punte disposte in linea; la stella sinistra è argento opaco l'altra è dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini bordati di nero, uno dorato e uno argentato. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Sostituto direttore antincendi	Un gallone grande con alla base una bordatura argentea sormontato da un gallone; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: una torre con alla base una bordatura argentea ed una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una torre con alla base una bordatura argentea sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Ispettore antincendi esperto	Tre galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: Tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: Tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a gallone in tessuto dorato alto mm 11, ornato in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.
Ispettore antincendi	Due galloni sovrapposti; il gallone superiore sostenente la punta di fiamma è argento opaco.	Uniforme ordinaria: Due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: Due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro.	Soggolo a gallone in tessuto dorato alto mm 11, ornato in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma ricamata su fondo scuro.	Fregio: fiamma dorata su fondo scuro.

TAVOLA ALLEGATO E

QUALIFICA	GRADO PER DIVISA DI RAPPRESENTANZA	GRADO PER UNIFORME ORDINARIA	GRADO PER UNIFORME OPERATIVA	SOGGOLO	FREGIO DA BERRETTO RIGIDO E DA BERRETTO
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO E CAPO ESPERTO					
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI					

12A02030

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2011.

Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali della giurisdizione tributaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 1°ottobre 1996 di determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario;

Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 che prevede, per le parti, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, la facoltà di richiedere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio;

Visto l'art. 38 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992 che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di cui sopra, prevede, per il rilascio di copia autentica della sentenza, la corresponsione delle relative spese;

Visto l'art. 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992 che, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie di cui sopra, prevede per il rilascio di copia della sentenza spedita in forma esecutiva, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la corresponsione delle relative spese;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, in base al quale il pagamento del diritto di copia su supporto cartaceo deve essere corrisposto in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico;

Visto l'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che esclude l'applicazione della disciplina relativa al diritto di certificato al processo amministrativo, contabile e tributario;

Visto l'art. 262 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40, nel processo tributario la misura del diritto di copia è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio;

Visto l'art. 263 del citato testo unico in base al quale nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario;

Visto l'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 196, il pagamento del diritto di copia, nel processo tributario, si effettua mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale;

Ritenuto che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, occorre procedere alla revisione e all'aggiornamento - in base al costo presunto del servizio - della misura del diritto di copia fissata dal citato decreto 1° ottobre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Le spese per il rilascio, da parte degli uffici di segreteria della commissione tributaria centrale, delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e di copia della sentenza di cui all'art. 38, comma 1, ed all'art. 69 dello stesso decreto legislativo, sono fissate, per i richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il diritto di copia senza certificazione di conformità è stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto un diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia di cui al comma 1, pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella tabella contenuta nell'allegato 2 del presente decreto.

3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti nel predetto formato è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 3 del presente decreto.

4. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico degli uffici di segreteria di cui all'art. 1, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 4 del presente decreto.

5. Per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4, su supporto fornito dal richiedente, la copia sarà rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.

Art. 3.

1. Le spese per il rilascio delle copie di cui all'art. 2 sono a carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 1 cui va inoltrata la richiesta.

2. Gli uffici di segreteria di cui al comma 1 provvedono ad annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 del codice di procedura civile.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2011

Il Ministro: MONTI

Allegato n. 1
(di cui all'articolo 2, comma 1)

Diritto per il rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità	
Numero di pagine	*Diritto di copia forfettizzato*
1 – 4	€ 1,50
5 – 10	€ 3,00
11 – 20	€ 6,00
21 – 50	€ 12,00
51 – 100	€ 25,00
oltre le 100	€ 25,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 2
(di cui all'articolo 2, comma 2)

Diritto per il rilascio di copia cartacea con certificazione di conformità			
Numero di pagine	*Diritto di copia forfettizzato*	*Diritto di copia autentica*	*Totale* (colonne 2 e 3)
1	**2**	**3**	**4**
1 - 4	€ 1,50	€ 9,00	€ 10,50
5 - 10	€ 3,00	€ 9,00	€ 12,00
11 - 20	€ 6,00	€ 9,00	€ 15,00
21 - 50	€ 12,00	€ 9,00	€ 21,00
51 - 100	€ 25,00	€ 9,00	€ 34,00
oltre le 100	€ 25,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 9,00	€ 34,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 3
(di cui all'articolo 2, comma 3)

Diritto di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico		
Tipo supporto	*Dimensione del file in KB (Kilobyte)*	*Importo forfettizzato*
Supporti di memoria di massa:CD, DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota	Fino a 40	€ 1,00
	41 - 100	€ 2,00
	101 - 200	€ 4,00
	201 - 500	€ 8,00
	501 - 1.000	€ 15,00
	Oltre 1.000	€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 4.928 kilobyte o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500

Allegato n. 4
(di cui all'articolo 2, comma 4)

Diritto per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria		
Tipo supporto	*Numero di pagine*	*Importo forfettizzato*
Supporti di memoria di massa:CD e DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota	1 - 4	€ 1,00
	5 - 10	€ 2,00
	11 - 20	€ 4,00
	21 - 50	€ 8,00
	51 - 100	€ 15,00
	Oltre le 100	€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100, sino a un massimo di 100.000 pagine

12A02009

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Maestro M Duo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 1° ottobre 2010 presentata dall'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Fos Man 3 contenente le sostanze attiva fosetil e mancozeb;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/EC della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Probelte S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot.31286 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra indicata data;

Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setubal (Portogallo), è subentrata nella procedura di registrazione del prodotto in questione all'Impresa Probelte S.A. ed ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio comunicando di voler variare la denominazione del prodotto in Maestro M Duo;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Maestro M Duo fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setubal (Portogallo), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Maestro M Duo con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Sapec Agro S.A. Setùbal (Portogallo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15081.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

MAESTRO M DUO

(polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e della patata

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro .... g 35
- MANCOZEB puro .... g 35
- Coformulanti: quanto basta a .... g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi, possibilie rischio di danni ai bambini non ancora nati; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)

Taglie: kg 0,1-0,25 - 0,5-1-5-10-25
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 metri nel caso della vite e di 5 metri nel caso della patata. Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata da terreni non soggetti a coltivazione di 5 metri nel caso della vite e di 1 metro nel caso della patata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le fasi di miscelazione e carico usare guanti ed un apparecchio respiratorio adatto (FFP2). Durante le fasi di applicazione usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 35% e MANCOZEB 35% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO – Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MAESTRO M DUO è un fungicida sistemico e di contatto per il controllo della Peronospora, dotato di elevata attività protettiva. Possiede anche attività curativa nel caso i trattamenti vengano effettuati al primo apparire della malattia. Il prodotto viene assorbito attraverso le foglie e le radici e la sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente; ciò consente di ottenere un'elevata protezione delle foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
MAESTRO M DUO è una miscela di due sostanze attive (Fosetil Alluminio + Mancozeb) che presentano meccanismi d'azione complementari, ciò consente un migliore controllo della malattia e di prevenire il rischio di insorgenza di resistenza.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 300-500 g/hL, distanziati di 10-14 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-700 litri/ha. Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi. Generalmente su vite il primo trattamento dovrebbe essere effettuato quando i germogli hanno una lunghezza di circa 10 cm.. Trattare fino alla fase di allegagione compresa; dalla fase di allegagione alla raccolta intervenire con un prodotto di contatto.
Patata: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 300-500 g/hL, distanziati di 15 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-800 litri/ha. Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi. Far trascorrere almeno 30 giorni dall'ultimo trattamento prima del trapianto di nuove colture in rotazione alla patata.

COMPATIBILITÀ
MAESTRO M DUO non è compatibile con fertilizzanti fogliari, con sostanze e preparati acidi e ossidanti.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE E 21 GIORNI SU PATATA

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua, operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del...

MAESTRO M DUO

(polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e della patata

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g 35
- MANCOZEB puro.................................g 35
- Coformulanti: quanto basta a . . . .g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Centro antiveleni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A., Setúbal (Portogallo)

Taglie: g 100
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

12A02026

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vertiaro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 3 novembre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Vertiaro contenente la sostanza attiva difenoconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Score 25 EC registrato al n. 8801 con decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° luglio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Score 25 EC registrato al n. 15293;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva difenoconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza difenoconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza attribuito al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008 entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Vertiaro con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 250 - 500; L 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera);

nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa estera:

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia).

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Irca Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (Bergamo);

Torre S.r.l., via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - Siena);

Scam S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena;

nonché confezionato presso:

Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15292.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

Vertiaro®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,23 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 10-16-20-25-40-50-100–250–500
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Vertiaro è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora beticola	0,2-0,3 l/ha	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Oidio (*Podosphaera leucotricha*). Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini. Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 giorni
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Finocchio	Ramularia	0,5 l/ha	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 8 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.
Vite	Black-rot, Oidio	15-20 ml per ettolitro	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, sedano e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 3 giorni per il finocchio; 7 giorni per le altre colture

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

Vertiaro®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Composizione
100 g di prodotto contengono:

difenoconazolo puro	g 23,23 (250 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***ml 10***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 16-20-25-40-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

12A02027

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Driza WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DRIZA WG contenente la sostanza attiva iprodione;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 in attuazione della direttiva 2010/58/UE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 2 settembre 2011 prot.28337 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 6 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Industrias Afrasa S.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto DRIZA WG fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DRIZA WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 200 - 250 - 500; Kg 1 - 2 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera:

Industrias Afrasa S.A. C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro E-46988 Paterna (Valencia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15065.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DRIZA WG

FUNGICIDA ORGANICO DI CONTATTO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

DRIZA WG Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
100 g di prodotto contengono	
IPRODIONE puro	**g. 50**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

Partita n°
Contenuto netto:
50-100–200–250-500 g
1 –2 –5–10 –20 Kg

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da **Agrimix Srl**
via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (RM) – Tel. 065296221

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri (su vite) e di 20 metri (su pomodoro) da corpi idrici superficiali.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta, a meno di indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contratto con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrandogli il contenitore o l'etichetta).
- Inalazione: trasportare all'aria aperta. Mettere la vittima a riposo. Richiedere l'intervento medico se la difficoltà respiratoria persiste e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- Ingestione: se ingerito sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è vigile). Non indurre il vomito. Richiedere immediatamente assistenza medica e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- Contatto oculare: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se usate, togliere le lenti a contatto (quando è possibile farlo agevolmente). Continuare a sciacquare tenendo le palpebre ben aperte per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare il medico e mostrae il contenitore o l'etichetta.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DRIZA WG è un fungicida di contatto dotato di attività preventiva e curativa nei confronti della *Botrytis cinerea*.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE – contro la botrite (*Botrytis cinerea*) a 1-1,5 Kg/ha (corrispondenti a 200-500 g/hl), distribuiti con 300-500 litri di acqua per ettaro. Effettuare al massimo 2 trattamenti l'anno, alla chiusura del grappolo e al cambiamento di colore degli acini.
POMODORO – contro la botrite (*Botrytis cinerea*) a 1,5-2 Kg/ha (corrispondenti a 125-250 g/hl), dopo la fioritura, distribuiti con 800-1200 litri di acqua per ettaro. Effettuare al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mettere la dose in poca acqua, quindi mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea; versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE, 3 GIORNI SU POMODORO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

12 9 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DRIZA WG

FUNGICIDA ORGANICO DI CONTATTO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

DRIZA WG Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione		
100 g di prodotto contengono		
IPRODIONE puro		**g. 50**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

Partita n°

Contenuto netto:
50-100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da **Agrimix Srl**
via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (RM) – Tel. 065296221

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

29 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A02028

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kendo Zeon 1.5».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Kendo Zeon 1.5, contenete la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto di riferimento deno-

minato Karate Zeon 1.5 registrato al n. 12940 con decreto direttoriale in data 27/01/2009, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Karate Zeon 1.5 registrato al n. 12940;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza lambda cialotrina;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Kendo Zeon 1.5 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250, 500; L 1, 4, 5, 10, 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa:

Syngenta Chemicals B.A. - Seneffe (Belgio);

nonché confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia);

Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15286.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

KENDO ZEON® 1.5

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	1.47 (15 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

contiene inoltre: 1,2-benzisothiazolin-3-one

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-334441
Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.A. – Seneffe (Belgio)
Registrazione del Ministero della Salute n. .... del

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 250, ml 500, l 4, l 5, l 10, l 20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili.
Non trattare in fioritura.

CARATTERISTICHE

'KENDO ZEON 1.5' è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. 'KENDO ZEON 1.5' unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO

'KENDO ZEON 1.5' si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. 'KENDO ZEON 1.5' si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	**Intervallo**
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	**3 giorni**
Arancio, limone, mandarino, clementino, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, castagno, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco, nettarine, pisello, sedano, susino	**7 giorni**
Spinacio	**10 giorni**
Barbabietola da zucchero, carciofo, lattughe e simili, lenticchia	**14 giorni**
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia	**15 giorni**
Prati e pascoli, loglio	**20 giorni**
Vite	**21 giorni**
Colza, ravizzone, sorgo	**30 giorni**
Riso	**42 giorni**
Tabacco	**60 giorni**
Girasole	**70 giorni**

- **Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.**
- **Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.**
- **Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.**

AGITARE PRIMA DELL'USO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12.9 DIC. 2011

syngenta.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 L)	Dose ettaro (L)
Agrumi (Arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	70-100	2
	Mosca, cimice verde	100–130	2.7
Drupacee (Albicocco, pesco, nettarine, susino)	Afidi (foglie non accartocciate)	70-100	1
	Mosca della frutta	100–170	1.7
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	170-200	2
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	170-200	2
	Tripidi	100-130	1.3
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	100-130	1.3
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa	100-170	1.7
	Ricamatrici estive e lepidotteri	130–170	1.7
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 130–170 170-230	 1.7 2.3
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione), cimici	130–170	1.7
Castagno coltivato (frutteti)	Balanino, cidia (al superamento della soglia)	130–170	1.7
Fragola (anche in serra) e fruttiferi minori (lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	70-100	1
	Lepidotteri tortricidi	130-170	1.7
Vite (uva da vino e da tavola)	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 170 170	 1.7 1.7
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	170	1.7
	Cicaline	100-170	1.7
	Sigaraio	170	1.7
Volumi d'acqua: 1000 litri per ettaro; per gli agrumi fino a 2000 litri per ettaro			

Coltura	Parassiti	Dose ettaro (L)	Volumi d'acqua (litri/ettaro)
Barbabietola da zucchero	Altica	1-1.3	700-1000
	Afidi (foglie non accartocciate)	0.7-1	
	Cleono, lisso	1.3-1.7	
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Mais e mais dolce, sorgo	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	1–1.3	400-600
	Nottue (allo scoperto)	0.7-0.85	500-800
	Piralide e Diabrotica (1 trattamento)	1.3-1.7	400-600
	Piralide e diabrotica (2 trattamenti a distanza di 10 giorni)	1.1-1.3	
Riso	Punteruolo acquatico del riso (Lissorhoptrus oryzophilus)	0.8-1.15	300-400
Oleaginose (Arachide, colza, cotone, girasole, soia, ravizzone)	Afidi (foglie non accartocciate)	1-1.3	700-1000
	Altica, meligete e tentredine	1-1.3	
	Cimici e cecidomia	1.3-2	
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Foraggere (Barbabietola da foraggio, erba medica, loglio, mais, prati-pascoli)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	1-2	700-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Mais da foraggio	Piralide e Diabrotica (1 trattamento)	1.3-1.7	400-600
	Piralide e Diabrotica (2 trattamenti a distanza di 10 giorni)	1.1-1.3	

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29 DIC. 2011

syngenta.

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 L)	Dose ettaro (L)
Orticole **In pieno campo**: aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lenticchia, patata, pisello, porro, sedano, ravanello, spinacio, lattughe e simili **In pieno campo e serra:** cetriolo, cocomero, melone, melanzana, peperone, pomodoro, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	70 - 100	1
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	100 - 130	1,3
	Cimici	130 - 170	1.7
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Rucola (pieno campo)	Altica: effettuare 1- massimo 2 trattamenti alla comparsa dei primi sintomi a distanza minima di 10 giorni	70 - 100	1
Tabacco	Afidi e mosca bianca	70 - 100	1
	Tripidi, pulce del tabacco	100 - 130	1.3
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	70 - 100	1
	Tripidi	100 - 130	1.3
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	170 - 200	2
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Forestali (in vivaio)	Afidi	100 - 130	1.3
	Processionaria (forme migranti)	100 - 130	1.3
	Tingide americana	130 - 170	1.7
	Lepidotteri defogliatori	130 - 170	1.7
Volumi d'acqua: 500-800 l/ha per il controllo delle nottue defogliatrici; 700-1000 l/ha per gli altri parassiti			

NOTE:
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi ettaro che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro rispetto a quelle indicate:
erba medica, prati e pascoli, loglio: 0.7 l/ha
susino, mais da foraggio: 1.7 l/ha;
patata, pisello, aglio: 1.3 l/ha
lattughe e simili, soia, carciofo e finocchio: 1 l/ha.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili.

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di un andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29 DIC. 2011

12A02029

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Blidar Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Blidar Maria nata a Pagaia (Romania) il giorno 23 ottobre 1955, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Vouculescu» di Oradea nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'anno 2010, dalla sig.ra Blidar Maria nata a Pagaia (Romania) il 23 ottobre 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Blidar Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01570

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Amzolinii Marius Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Amzolinii Marius Roberto nato a Craiova (Romania) il giorno 7 giugno 1984, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la a Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 27 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, dal sig. Amzolinii Marius Roberto nato a Craiova (Romania) il 7 giugno 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Amzolinii Marius Roberto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01571

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Apetrei Bogdan Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Apetrei Bogdan Ioan nato a Roman (Romania) il giorno 23 febbraio 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la a Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, dal sig. Apetrei Bogdan Ioan nato a Roman (Romania) il 23 febbraio 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Apetrei Bogdan Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01572

DECRETO 7 febbraio 2012.

Autorizzazione all'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 285/90, per realizzare il manufatto denominato «Barriera», prodotto dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l. in sostituzione della cassa di metallo di un feretro.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico - sanitaria»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2007 di autorizzazione, in ambito nazionale, del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, prodotto dalla ditta Novamont S.p.a., per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo;

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione avanzata dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l. con sede legale a via Ugo Foscolo, 12 in Galliate (Novara);

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 gennaio 2012 in ordine al rinnovo dell'autorizzazione all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U, prodotto dalla ditta Novamont S.p.a., per mezzo del quale viene fabbricato il manufatto denominato «Barriera», prodotto dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l., in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

Visto il parere espresso dal consiglio superiore di sanità nella medesima seduta del 25 gennaio 2012, con il quale il medesimo consiglio si riserva di elaborare una scheda volta alla rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzati nella concreta e reale operatività, sia nelle inumazioni che nelle cremazioni, al fine di effettuare un efficace monitoraggio della fase post autorizzazione;

Ritenuto di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, al rinnovo dell'autorizzazione all'uso per le casse del materiale MATER-BI-ZIO1U per produrre il manufatto denominato «Barriera», prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro:

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il rinnovo dell'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, per realizzare il manufatto denominato «Barriera», prodotto dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l. in sostituzione della cassa di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva destinate alla cremazione, alle seguenti condizioni:

il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla, nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi:

per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 2.

È fatto obbligo alla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l. produttrice del manufatto «Barriera» realizzato con il materiale MATER-BI-ZIO1U di fornire al Ministero della salute le informazioni richieste per mezzo della scheda di rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali e manufatti utilizzati nella concreta e reale operatività; la predetta scheda di rilevazione dei dati, congiuntamente alle modalità ed ai tempi di trasmissione della stessa al Ministero della salute, sarà inviata alla ditta medesima dopo l'approvazione da parte del consiglio superiore di sanità.

La mancata produzione della scheda di rilevazione, opportunamente compilata, costituirà motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

Il capo dipartimento: OLEARI

12A01773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società MP Mirabilia Sistemi Srl. (Decreto n. 63987).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 marzo 2011, relativo alla società MP Mirabilia Sistemi S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011;

Visti gli assensi delle Regioni Molise (presente in sede di accordo governativo del 21 marzo 2011), Lazio (8 aprile 2011), Puglia (29 marzo 2011), Campania (29 marzo 2011), Basilicata (18 maggio 2011) e Calabria (8 agosto 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MP Mirabilia Sistemi S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per il periodo dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 20 luglio 2011, relativo alla società MP Mirabilia Sistemi S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 30 settembre 2011;

Visti gli assensi delle Regioni Molise (19 settembre 2011), Lazio (28 settembre 2011), Puglia (25 luglio 2011), Campania (2 agosto 2011), Basilicata (26 luglio 2011), Abruzzo (5 agosto 2011) e Calabria (25 ottobre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MP Mirabilia Sistemi S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MP Mirabilia Sistemi S.r.l., per il periodo dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011;

Viste le stanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MP Mirabilia Sistemi S.r.l., per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 30 settembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 79 lavoratori della società MP Mirabilia Sistemi S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Bari (BA) - 11 lavoratori (di cu 1 lavoratore con contratto part-time al 70%);

Roma (RM) - 11 lavoratori (di cu 2 lavoratori con contratto part-time al 60% e 75%);

Lecce (LE) - 3 lavoratori;

Campobasso (CB) - 4 lavoratori;

Isernia (IS) - 4 lavoratori;

Caserta (CE) - 11 lavoratori;

Napoli (NA) - 18 lavoratori;

Sarno (SA) - 4 lavoratori;

Cosenza (CS) - 6 lavoratori;

Potenza (PZ) - 4 lavoratori;

Pisticci (MT) - 3 lavoratori;

così suddivisi:

n. 75 lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 marzo 2011;

n. 78 lavoratori per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 giugno 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 460.552,90.

Matricole INPS: 915448634, 7055685134, 4108084582, 1902675129, 9401537311, 2007222160, 5129187957, 7210194839, 2506919507, 640460860400, 4702393705.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 78 lavoratori della società MP Mirabilia Sistemi S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Bari (BA) - 10 lavoratori (di cui 1 lavoratore con contratto part-time al 70%);

Roma (RM) - 11 lavoratori (di cui 2 lavoratori con contratto part-time al 60% e 75%);

Lecce (LE) - 3 lavoratori;

Campobasso (CB) - 4 lavoratori;

Isernia (IS) - 4 lavoratori;

Caserta (CE) - 11 lavoratori;

Napoli (NA) - 18 lavoratori;

Sarno (SA) - 4 lavoratori;

Cosenza (CS) - 6 lavoratori;

Potenza (PZ) - 4 lavoratori;

Pisticci (MT) - 3 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 327.479,45.

Matricole INPS: 915448634, 7055685134, 4108084582, 1902675129, 9401537311, 2007222160, 5129187957, 7210194839, 2506919507, 6404608604, 7055685134.

Pagamento diretto: Si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 30 settembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori della società MP Mirabilia Sistemi S.r.l., dipendenti presso la sede di:

L'Aquila (AQ) - 5 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dal 1° agosto 2011 al 30 settembre 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 12.746,80.

Matricole INPS: 3804429367.

Pagamento diretto: Si.

Art. 4.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 800.779,15, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02126

DECRETO 25 gennaio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Ferrosud SpA. (Decreto n. 63988).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 30.09.2011, relativo alla società Ferrosud Spa per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Basilicata (27.09.2011) e Veneto (11.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ferrosud Spa., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Ferrosud Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 30.10.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30.09.2011, in favore di un numero massimo di 41 lavoratori della società Ferrosud Spa, dipendenti presso le sedi di:

Matera - 40 lavoratori;

Mestre (Venezia) - 1 lavoratore.

La contrazione oraria del lavoro sarà attuata al:

20 % per n. 4 lavoratori della sede di Matera;

50 % per n. 1 lavoratore della sede di Matera;

100 % per tutti gli altri lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 109.163,67.

Matricola INPS: 4701968216.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 109.163,67, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02127

DECRETO 25 gennaio 2012.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Calabria. (Decreto n. 63990).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 3 novembre 2011, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state attribuite, alla regione Calabria, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 95 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 95 milioni alla regione Calabria, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 95.000.000, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02162

DECRETO 25 gennaio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i dipendenti della società Fincantieri C.N.I. SpA. (Decreto n. 63989).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 settembre 2011, relativo alla società «Fincantieri C.N.I. S.p.a.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della regione Sicilia, presente in sede di accordo governativo del 29 settembre 2011, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Fincantieri C.N.I. S.p.a.», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Fincantieri C.N.I. S.p.a.», in favore di 470 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 507 lavoratori (sospesi a rotazione e corrispondenti a 470 unità lavorative) della società «Fincantieri C.N.I. S.p.a.», dipendenti presso la sede di Palermo.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.944.728,40.

Matricola INPS: 5501194500.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.944.728,40, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02163

DECRETO 8 febbraio 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il decreto direttoriale n. 18 del 15 dicembre 2008, inerente la ricostituzione del comitato provinciale e le speciali commissioni presso la sede I.N.P.S. di Vibo Valentia, con il quale il signor Nicola Maria Cavallaro veniva nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. quale rappresentante della C.I.S.A.L. di Vibo Valentia;

Visto il decreto direttoriale n. 12/2011 del 2 novembre 2011, con il quale la CISAL di Vibo Valentia ha designato il dr. Antonino Giovanni Emanuele Vecchio - a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il sig. Nicola Maria Cavallaro;

Vista la nota di dimissioni del 19 gennaio 2012 effettuata dal dottor Antonino Giovanni Emanuele Vecchio;

Vista la comunicazione della CISAL di Vibo Valentia del 2 febbraio 2012, con la quale si designa quale componente della medesima la signora Maria Ventrice;

Ritenuta la necessità di dover procedere a tale sostituzione;

Decreta:

la signora Maria Ventrice è nominata componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designato dalla confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.) di Vibo Valentia, in sostituzione del dottor Antonino Giovanni Emanuele Vecchio. La sede provinciale I.N.P.S. è incaricata dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nel sito istituzionale della direzione territoriale del lavoro di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 8 febbraio 2012

Il direttore territoriale: TORCHIA

12A01772

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 2011.

Linee guida per l'esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865, relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varietà di portinnesto della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto ministeriale 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» ed in particolare gli articoli 4 e 5;

Vista la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006 recante recepimento della direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Ritenuto di dover indicare linee guida per l'esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Sentita l'Unità di coordinamento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, ed acquisito il suo parere favorevole nel corso della riunione del 3 novembre 2011;

Decreta:

TITOLO I
CRITERI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda le procedure di controllo virologico previste dal decreto ministeriale 7 luglio 2006, allegato I, punto 5 e si applica agli impianti di piante madri per marze e portainnesto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Certificazione»: l'autorizzazione al prelievo di talee o marze dagli impianti di piante madri;

b) «Impianto di piante madri»: l'impianto corrispondente ad un rigo della denuncia di produzione (domanda di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);

c) «Servizio di controllo»: il Centro di ricerca per la viticoltura - CRA-VIT di Conegliano per i materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e di «Base», i competenti uffici regionali per i materiali della categoria «Certificato» e «Standard»;

d) «Campione pool»: campione multiplo costituito da materiali prelevati da non più di cinque piante, se non diversamente specificato;

e) «Responsabile del campo»: il titolare o il rappresentante della ditta vivaistica che presenta la denuncia di produzione;

f) «Costitutore» o «Proponente»: si intendono, ai fini del presente decreto, i responsabili dell'identità varietale e clonale nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» delle varietà e cloni da loro costituiti.

Art. 3.

Metodi di campionamento e di analisi

1. Le attività di campionamento e di analisi svolte ai fini dei controlli ufficiali oggetto del presente decreto sono conformi a quanto di seguito specificato.

2. Le analisi di laboratorio finalizzate ai controlli ufficiali per la ricerca dei virus indicati all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, devono seguire il protocollo di analisi riportato all'allegato 1 del presente decreto.

3. Eventuali modifiche o integrazioni agli allegati tecnici al presente decreto sono adottate mediante nota tecnica del responsabile del Servizio fitosanitario centrale, sentita l'Unità nazionale di coordinamento.

Art. 4.

Sospensione dell'utilizzo degli impianti di piante madri

1. Gli impianti di piante madri per poter essere certificati devono essere sottoposti a campionamento ed analisi ufficiali nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006.

2. Qualora un impianto di cui al comma precedente, giunto alle scadenze previste all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, non è oggetto di utilizzazione, può usufruire di una proroga dei termini per una sola annualità.

3. Il responsabile del campo di piante madri deve comunque inserire l'impianto nella denuncia annuale e deve altresì segnalare, prima del periodo dei controlli, che non sono state effettuate le analisi previste in quanto non intende utilizzare l'impianto medesimo.

4. Per la campagna in questione l'impianto non viene autorizzato per il prelievo di materiale di moltiplicazione e resta quindi «sospeso».

5. L'impianto di piante madri tenuto «sospeso» secondo le procedure di cui ai commi precedenti, può essere riammesso al controllo ed alla certificazione solo a seguito della effettuazione delle analisi fitosanitarie previste e nel rispetto del biennio di controllo indicato dalle norme sugli organismi nocivi di quarantena di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

TITOLO II

MATERIALI DI CATEGORIA «INIZIALE» E «BASE»

Art. 5.

Certificati di analisi e documenti accessori

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità indicate all'allegato 2 al presente decreto, il responsabile del campo di piante madri presenta al servizio di controllo, il certificato di analisi, recante la firma del responsabile dell'analisi e la data del rilascio, integrato con le seguenti informazioni, riportate sul certificato medesimo o in un documento allegato:

il riferimento al campo di piante madri sottoposto a test;

la data del prelievo;

il nome di chi ha effettuato il prelievo;

il numero di piante sottoposte a prelievo;

il numero di piante per campione, nel caso di campione pool;

il codice del campione;

informazioni che consentano il collegamento tra campione e pianta o le piante del campione pool da cui è stato prelevato;

il laboratorio che ha effettuato l'analisi con test ELISA;

il protocollo di analisi seguito con specifica degli antisieri utilizzati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle analisi delle piante madri effettuate precedentemente all'adozione del presente decreto; in tal caso, l'intervallo di cinque o sei anni, rispettivamente per gli impianti di categoria «Iniziale» e «Base», decorrono dalla data di rilascio del certificato di analisi e la comunicazione al servizio di controllo può essere priva dei seguenti elementi:

codice del campione;

nome di chi ha effettuato il prelievo;

la data del prelievo, fermo restando l'obbligo di citare almeno l'anno e il mese del campionamento.

Art. 6.

Criteri operativi

1. Tutte le piante del campo di piante madri di categoria «Iniziale» e «Base», sia per marze, sia per portinnesto devono essere sottoposte ai test per la verifica dello stato virologico, secondo quanto indicato all'allegato 2 al presente decreto.

2. Il costitutore del clone o suo delegato effettua il campionamento secondo le modalità indicate all'allegato 2 al presente decreto e provvede altresì ad effettuare le analisi o a farle effettuare presso un laboratorio di propria fiducia, in conformità a quanto stabilito all'art. 3 del presente decreto.

3. Il costitutore può delegare al responsabile del campo le proprie attribuzioni previste dal presente decreto.

4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell'Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Paese membro, purché il protocollo di analisi, in particolare per quanto riguarda gli antisieri utilizzati, sia equivalente a quello riportato all'allegato 1.

Art. 7.

Autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione «Iniziale» e «Base» e verifiche del servizio di controllo

1. Il servizio di controllo, sulla base dei certificati di analisi presentati dal costitutore o da suo delegato, autorizza, se del caso, il prelievo di materiale dagli impianti di piante madri, secondo le procedure indicate all'allegato 2 al presente decreto.

2. Il servizio di controllo effettua annualmente test di verifica mediante l'analisi di almeno cento campionamenti dei campi di piante madri già verificati dal costitutore l'anno precedente ed autorizzati al prelievo di materiale.

3. Detti test di verifica, costituiti da campioni singoli o multipli (campioni «pool») riguardano i virus previsti all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006.

Art. 8.

Prima denuncia di impianti di piante madri di categoria «Iniziale»

1. Il responsabile del campo di piante madri di categoria «Iniziale» che inserisce per la prima volta l'impianto nella denuncia di produzione deve accompagnare tale denuncia di produzione con il certificato delle analisi, effettuate secondo le modalità descritte dal presente decreto, attestante l'assenza dei virus previsti dall'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, compreso il virus della maculatura infettiva della vite (GFkV Fleck) per i portinnesti.

2. La certificazione d'analisi include le informazioni specificate all'art. 5 del presente decreto.

3. Il certificato di analisi deve riferirsi ad un prelievo effettuato entro il quarto anno solare precedente a quello in cui è presentata la denuncia di produzione.

Art. 9.

Prima denuncia di impianti di piante madri di categoria «Iniziale» per la produzione di materiale di categoria «Base»

1. Per i cloni di nuova iscrizione al Registro nazionale delle varietà di viti è consentito realizzare un impianto di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione della categoria «Base» contestualmente alla prima denuncia del primo impianto di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione di categoria «Iniziale», utilizzando piante della stessa categoria «Iniziale».

2. A detti impianti per la produzione di materiale di categoria «Base» si applicano le medesime condizioni indicate all'art. 8 per i nuovi impianti di piante madri di categoria «Iniziale».

TITOLO III

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA CERTIFICATO

Art. 10.

Materiali di categoria «certificato»

1. Le piante del campo di piante madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione della categoria certificato devono essere sottoposte periodicamente ad analisi per la verifica dello stato fitosanitario secondo quanto indicato all'allegato 3 al presente decreto.

2. I servizi di controllo regionali dispongono il campionamento ufficiale che deve essere realizzato sotto loro responsabilità, secondo le modalità indicate all'allegato 3 al presente decreto. I servizi medesimi provvedono ad effettuare o fare effettuare per loro conto le analisi presso un laboratorio in conformità a quanto stabilito all'art. 3 del presente decreto.

Art. 11.

Autorizzazione al prelievo di materiale certificato

1. Il servizio di controllo, sulla base dei risultati delle analisi effettuate, autorizza, se del caso, il prelievo di materiale dagli impianti di piante madri, secondo le procedure indicate all'allegato 3 al presente decreto.

TITOLO IV

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 12.

Comunicazioni e coordinamento

1. I servizi di controllo devono presentare annualmente, entro il 31 dicembre, all'Unità nazionale di coordinamento, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione sull'attività di controllo di cui all'art. 1 che riporta almeno:

il numero e la superficie degli impianti giunti a scadenza per essere sottoposti a test;

quelli effettivamente sottoposti a test ed eventualmente le ragioni per cui determinati impianti non sono stati controllati;

le contestazioni ed i risultati delle analisi di verifica effettuate dal servizio di controllo ed i provvedimenti presi;

eventuali particolari situazioni o problematiche riscontrate.

2. Qualora, sulla base di tali informazioni o in assenza di esse, emergono gravi ritardi e carenze funzionali del servizio di certificazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione dell'unità di coordinamento, può disporre adeguata attività ispettiva ed indicare le opportune misure correttive atte a superare le disfunzioni rilevate.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza nell'intero territorio nazionale.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 274

ALLEGATO 1

METODICA DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

PARTE I
Campionamento

Per la diagnosi dei cinque virus della vite previsti dalla certificazione la matrice da utilizzare in tutti i protocolli è il tessuto floematico ottenuto da materiale legnoso raccolto nel periodo invernale.

Un corretto campionamento è un presupposto fondamentale per l'attendibilità del risultato di qualsiasi saggio diagnostico e anche lo stato di degradazione del materiale vegetale costituente il campione può influire sul risultato dell'analisi di laboratorio.

Il corretto campionamento prevede quindi:

il prelievo del campione vegetale nel periodo idoneo;

la raccolta di materiale vegetale esente da alterazioni dovute a fattori abiotici o a fattori biotici di altra natura;

il corretto mantenimento del campione vegetale sino alla consegna al laboratorio;

la rapida spedizione al laboratorio di diagnosi.

Norme da osservare per i prelievi in campo:

periodo: tutto il periodo di riposo vegetativo;

matrice: la matrice migliore è costituita da tralci lignificati dell'anno;

tipologia del campione: raccogliere almeno una porzione legnosa lunga circa 60 cm dalla parte basale di tralci dell'anno. I campioni legnosi devono essere integri e non devono presentare alterazioni dovute a fattori abiotici o a fattori biotici di altra natura;

mantenimento del campione: il materiale vegetale deve essere asciutto, deve essere posto in buste di plastica da conservare a basse temperature o in luoghi freschi tali da evitare eventuale disidratazione;

rintracciabilità del campione: ogni campione deve essere opportunamente siglato sulla busta e sulla pianta;

spedizione del campione: i campioni raccolti devono arrivare al laboratorio di diagnosi entro 72 ore preferibilmente in borse termiche.

Norme da osservare in laboratorio.

I campioni legnosi possono essere mantenuti a 4 °C non oltre i 60 giorni, evitandone la disidratazione. Conservazioni più lunghe possono inficiare il risultato del saggio diagnostico.

Tutti i campioni vegetali che manifestano imbrunimenti o inizio di muffa o seccumi non devono essere processati.

PARTE II
Saggio sierologico ELISA - Modalità generali

L'ELISA consiste in una reazione specifica antigene (virus)-anticorpo che avviene su un supporto solido, i pozzetti di una piastra ELISA, e che viene visualizzata mediante una reazione colorimetrica.

Strumentazione, materiali e reagenti necessari.

Strumentazione:

1) agitatore magnetico;

2) bilancia analitica;

3) distillatore;

4) frigorifero e congelatore;

5) incubatore termostatico (37 °C);

6) lavatore di piastre automatico (opzionale);

7) lettore piastre ELISA (fotometro);

8) micro pipette dedicate e calibrate (P10, P20, P50, P200, P1000, P5000);

9) pipetta multicanale (opzionale);

10) fresa per polverizzazione del legno o omogeneizzatore (opzionale);

11) pH metro;

12) bisturi o coltelli.

Reagenti:

1) kit sierologico ELISA;

2) reagenti chimici per i tamponi (PBS, PBS-T, tampone carbonato, tampone di estrazione, tampone coniugato, tampone per substrato);

3) substrato (para-nitro-fenilfosfato - *PNP)*;

4) controllo positivo, sicuramente infetto dai virus target ed appartenente alla stessa specie vegetale saggiata;

5) controllo negativo, sicuramente esente da infezione dai virus target ed appartenente alla stessa specie vegetale saggiata.

Materiali:

1) acqua distillata;

2) fogli di carta per ricoprire i banchi da lavoro;

3) carta da laboratorio;

4) rotoli di carta di alluminio;

5) guanti monouso;

6) pellicola trasparente;

7) mortai e pestelli;

8) piastre polistirene a novantasei pozzetti per ELISA ad alta capacità di legame con gli anticorpi;

9) puntali per micro pipette di tutti i volumi adeguati alle pipette sopra indicate;

10) vetreria varia o materiale plastico monouso;

11) lame da bisturi;

12) azoto liquido (opzionale).

L'efficienza del saggio riportata dalla ditta produttrice è correlata ai test di qualità effettuati nelle condizioni di lavoro espressamente riportate nel foglietto di istruzioni.

Seguire, quindi, attentamente tutte le istruzioni della ditta produttrice del kit sierologico utilizzato. In particolare effettuare scrupolosamente tutte le diluizioni dei reagenti riportate.

Utilizzare la diluizione del campione nel rapporto 1/10 peso/volume. Non modificare i tamponi indicati.

PARTE III
Procedura del saggio

Preparazione dei tamponi.

Il tampone carbonato per la sensibilizzazione delle piastre, il tampone coniugato ed il tampone PBS (che può essere preparato alla concentrazione 10× da utilizzare come stock di partenza) possono essere preparati precedentemente e mantenuti in laboratorio, a temperatura ambiente. Controllare accuratamente il pH del tampone carbonato perché è determinante per l'adesione degli anticorpi alla plastica dei pozzetti.

Il tampone per il substrato può essere preparato prima e mantenuto a 4 °C al riparo dalla luce.

Il tampone di estrazione deve essere sempre preparato poco prima dell'utilizzo e mantenuto a 4 °C o in ghiaccio.

È importante utilizzare i tamponi entro trenta giorni dalla preparazione. È possibile arrivare fino a sei mesi se i tamponi vengono aggiunti di sodio azide (0,2 g/L).

Preparazione del saggio ELISA.

Stabilire il numero di piastre ELISA necessario e preparare un opportuno schema cartaceo per piastra (allegato 1), in cui vengono riportati tutti i dati dell'esperimento.

Per ogni piastra è possibile caricare quarantuno campioni più un controllo sano, uno infetto ed un bianco secondo lo schema allegato.

Come controllo positivo e negativo possono essere utilizzati quelli forniti dai kit commerciali oppure possono essere utilizzati campioni di materiale vegetale, appartenenti alla stessa matrice e alla stessa specie dei campioni saggiati, provenienti da una vite sicuramente infetta dai virus oggetto di studio e da una vite sicuramente esente da virus, rispettivamente. In questo caso i controlli devono essere macerati congiuntamente ai campioni da saggiare.

Il controllo bianco è costituito da tampone di estrazione da caricare al posto del campione vegetale.

Ciascun campione deve essere replicato su due pozzetti, compresi il controllo sano, quello infetto ed il tampone.

Otto pozzetti di bordo (evidenziati in grigio nell'allegato 1) saranno riempiti con tampone, i valori però non saranno considerati nel calcolo del rumore di fondo (vedi il capitolo «Valutazione dei risultati»).

Pulire accuratamente e disinfettare il piano di lavoro e coprirlo con fogli di carta, da sostituire ad ogni fase.

Estrazione del virus dal campione da analizzare.

La matrice utilizzata per il saggio di tutti i virus è il tessuto floematico, ottenuta seguendo le fasi di seguito elencate:

fase 1: rimozione dello strato corticale esterno (ritidoma) fino a mettere a nudo il tessuto floematico;

fase 2: prelievo del floema mediante raschiamento con bisturi o coltellino;

fase 3: il tessuto floematico ottenuto deve essere posto in mortaio e polverizzato con azoto liquido e successivamente aggiunto del tampone di estrazione o, in alternativa, direttamente macerato con pestello in presenza di tampone di estrazione nel rapporto peso/volume 1/10;

fase 4: lasciare macerare il floema ottenuto dalla fase 3 a contatto con il tampone di estrazione per 2-3 ore a freddo (4 °C o in ghiaccio).

In alternativa è possibile l'utilizzo di una fresa per macinare/polverizzare il campione:

fase 1: il campione può essere trattato in due modi: con rimozione dello strato corticale esterno (ritidoma) oppure trattato integralmente. In questo caso l'unica accortezza è di aumentare la quantità di campione a contatto con il tampone di estrazione;

fase 2: prelievo del floema, congiuntamente agli altri tessuti del tralcio legnoso, mediante macinazione/polverizzazione tramite una fresa (tipo Granex o artigianale), con raccolta del materiale campionato in contenitori di plastica;

fase 3: aggiungere il tampone di estrazione ai tessuti campionati in rapporto 1/10; macerare direttamente a freddo (4 °C o in ghiaccio) per 2-3 ore oppure (opzionale) omogeneizzare meccanicamente prima di lasciare a freddo (4 °C o in ghiaccio) per 2-3 ore.

È necessario siglare sempre ogni singolo campione.

durante le operazioni di preparazione mantenere i mortai in ghiaccio o in cella fredda a 4 °C;

mantenere i campioni via via macerati in ghiaccio o a 4 °C.

Valutazione dei risultati.

Seguire l'evoluzione della reazione colorimetrica con attenzione nelle prime fasi, prendendo come riferimento il controllo positivo.

I risultati sono attendibili fino a che i controlli negativi, una volta sottratto il valore di fondo (bianco), non superano l'assorbanza di 0,2 OD.

Quantificare la colorazione tramite lettura visiva (+/-) e in un apposito fotometro a 405 nm. Fare almeno tre letture a partire dall'inizio della colorazione del controllo positivo (o del primo campione risultato infetto) e proseguire fino a che il controllo negativo non supera l'assorbanza di 0,2 OD.

Lo sviluppo del colore può essere bloccato aggiungendo 50 µl/pozzetto di NaOH 3M.

INTERPRETAZIONE DELLE LETTURE CON FOTOMETRO

Background o *rumore di fondo* (**A**) = media dei valori dell'assorbanza dei controlli negativi

Threshold o *limite soglia* (**B**) = A x 2,5 se questo valore risulta superiore o uguale a 0,1 OD, in caso contrario il valore soglia sarà pari a 0,1 OD.

Campione positivo: **≥ B**

Campione negativo: **< B**

Nel caso in cui le due repliche non siano entrambe al di sopra o al di sotto della soglia B, il campione deve essere considerato dubbio e va analizzato di nuovo, utilizzando lo stesso omogenato, se conservato in frigo, entro 48 ore dalla sua preparazione, in caso contrario estratto di nuovo.

PARTE IV

ELISA diretta o DAS-ELISA (per i virus ArMV, GFLV, GLRaV-1 e GLRaV-3)

1. Sensibilizzazione della piastra ELISA con gli anticorpi specifici:

diluire gli anticorpi secondo quanto riportato sull'etichetta del kit in tampone carbonato 1×;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

distribuire la soluzione di anticorpi per ciascun pozzetto nella quantità indicata dalla ditta produttrice del kit specifico (generalmente 100 o 200 µl);

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone carbonato.

2. Estrazione del virus dai campioni:

seguire quanto sopra indicato nelle procedure del saggio.

3. Lavaggio della piastra:

dopo l'incubazione della piastra con gli anticorpi, iniziare il lavaggio;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

4. Distribuzione dei campioni:

caricare i campioni (100 o 200 µl per pozzetto, secondo quanto riportato dalla ditta produttrice del *kit)* seguendo lo schema (eliminare gli otto pozzetti esterni), replicando ciascun campione in due pozzetti. Includere un controllo positivo, un controllo negativo (pianta sana) e un controllo bianco (caricare il tampone di estrazione al posto del campione). Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone di estrazione;

riempire con tampone anche i pozzetti di bordo in grigio nello schema (vedi allegato 1);

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Quando si preleva la soluzione macerata fare attenzione a non versare nei pozzetti residui vegetali solidi.

5. Lavaggio della piastra:

lavare la piastra con PBS-T fino a completa rimozione di ogni residuo di tessuto vegetale;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

6. Distribuzione anticorpo specifico coniugato:

diluire il coniugato alla diluizione e nel tampone riportato dalla ditta produttrice;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

caricare 100 o 200 µl della soluzione ottenuta per ciascun pozzetto;

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone coniugato.

7. Preparazione del substrato:

preparare il substrato cinque minuti prima dell'uso;

aggiungere al tampone substrato cinque minuti prima dell'uso il 4-Nitrophenyl phosphate disodium salthexahydrate alla concentrazione di 1 mg/1 ml. Si consiglia di utilizzarlo nella formulazione commerciale in tavolette;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

mantenere il substrato al buio prima dell'uso.

8. Lavaggio della piastra:

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di

tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

9. Caricamento del substrato:

caricare 100 o 200 µl della soluzione di substrato per ciascun pozzetto. Coprire la piastra con un foglio di alluminio ed incubarla a temperatura ambiente fino alla comparsa della colorazione.

10. Valutazione dei risultati:

seguire le modalità sopra indicate nelle procedure generali del saggio.

PARTE V

ELISA indiretta o DASI-ELISA (per il virus GVA)

1. Sensibilizzazione della piastra ELISA con gli anticorpi specifici:

diluire gli anticorpi, secondo quanto riportato sull'etichetta in tampone carbonato 1×;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

distribuire la soluzione di anticorpi per ciascun pozzetto nella quantità indicata dalla ditta produttrice del kit specifico (generalmente 100 o 200 µl);

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone carbonato

2. Estrazione del virus dai campioni:

seguire quanto sopra indicato nelle procedure del saggio.

3. Lavaggio della piastra:

dopo l'incubazione della piastra con gli anticorpi, iniziare il lavaggio;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

4. Distribuzione dei campioni:

caricare i campioni (100 o 200 µl per pozzetto secondo quanto previsto dalla ditta produttrice) seguendo lo schema (eliminare gli otto pozzetti esterni), replicando ciascun campione in due pozzetti. Includere un controllo positivo, un controllo negativo (pianta sana) e un controllo bianco (caricare il tampone di estrazione al posto del campione);

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone di estrazione.

5. Lavaggio della piastra:

lavare la piastra con PBS-T fino a completa rimozione di ogni residuo di tessuto vegetale;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

6. Distribuzione del secondo anticorpo specifico:

diluire il secondo anticorpo alla diluizione e nel tampone riportato dalla ditta produttrice;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

caricare 100 o 200 µl della soluzione ottenuta per ciascun pozzetto;

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone coniugato

7. Lavaggio della piastra:

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

8. Distribuzione dell'anticorpo coniugato:

diluire il coniugato alla diluizione e nel tampone riportato dalla ditta produttrice;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

caricare 100 o 200 µl della soluzione ottenuta per ciascun pozzetto;

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone coniugato.

9. Preparazione del substrato:

preparare il substrato cinque minuti prima dell'uso;

aggiungere al tampone substrato cinque minuti prima dell'uso il 4-Nitrophenyl phosphate disodium salthexahydrate alla concentrazione di 1 mg/1 ml. Si consiglia di utilizzarlo nella formulazione commerciale in tavolette;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

mantenere il substrato al buio prima dell'uso.

10. Lavaggio della piastra:

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

11. Caricamento del substrato:

caricare 100 o 200 µl della soluzione di substrato per ciascun pozzetto. Coprire la piastra con un foglio di alluminio ed incubarla a temperatura ambiente fino alla comparsa della colorazione.

12. Valutazione dei risultati:

seguire le modalità sopra indicate nelle procedure generali del saggio.

PARTE VI

ELISA con pre-sensibilizzazione con proteina A per il virus GVA

1. Pre-sensibilizzazione con proteina A:

diluire la proteina A, secondo quanto riportato sull'etichetta in tampone carbonato 1×;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

distribuire la soluzione di proteina A per ciascun pozzetto nella quantità indicata dalla ditta produttrice del kit specifico (200 µl);

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Per la migliore ripetibilità del saggio è consigliabile lo stoccaggio della proteina A suddivisa in aliquote minime (es.: per una piastra) o in alternativa utilizzare in un'unica soluzione tutto il contenuto della proteina A e sensibilizzare le piastre relative che potranno essere conservate a -20 °C. È questo un passaggio fondamentale dal momento che la proteina A va incontro ad un degradamento se congelata e scongelata più volte.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone carbonato

2. Lavaggio della piastra:

dopo l'incubazione della piastra iniziare il lavaggio;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

3. Sensibilizzazione della piastra ELISA con anticorpi specifici:

diluire gli anticorpi secondo quanto riportato sull'etichetta in tampone carbonato 1×;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

distribuire la soluzione di anticorpi per ciascun pozzetto nella quantità indicata dalla ditta produttrice del kit specifico (200 µl);

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

4. Estrazione del virus dai campioni:

seguire quanto sopra indicato nelle procedure del saggio.

5. Lavaggio della piastra:

dopo l'incubazione della piastra con gli anticorpi, iniziare il lavaggio;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

6. Distribuzione dei campioni:

caricare 200 µl di ogni campione per pozzetto seguendo lo schema (eliminare gli otto pozzetti esterni), replicando ciascun campione in due pozzetti. Includere un controllo positivo, un controllo negativo (pianta sana) e un controllo bianco (caricare il tampone di estrazione al posto del campione);

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone di estrazione.

7. Lavaggio della piastra:

lavare la piastra con PBS-T fino a completa rimozione di ogni residuo di tessuto vegetale;

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

Questa fase di lavaggio è molto critica e va fatta con attenzione.

8. Distribuzione degli anticorpi specifici coniugati:

diluire il secondo anticorpo alla diluizione e nel tampone riportato dalla ditta produttrice;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

caricare 200 µl della soluzione ottenuta per ciascun pozzetto;

coprire la piastra con pellicola trasparente o con l'apposito coperchio;

incubare in camera umida alla temperatura e per il tempo richiesti dalla ditta produttrice.

Se ci sono pozzetti inutilizzati non lasciarli asciutti, ma riempirli col tampone coniugato.

9. Preparazione del substrato:

preparare il substrato cinque minuti prima dell'uso;

aggiungere al tampone substrato cinque minuti prima dell'uso il 4-Nitrophenyl phosphate disodium salthexahydrate alla concentrazione di 1 mg/1 ml. Si consiglia di utilizzarlo nella formulazione commerciale in tavolette;

mescolare bene la soluzione ottenuta;

mantenere il substrato al buio prima dell'uso.

10. Lavaggio della piastra:

fare il numero di lavaggi con PBS-T riportato sulle istruzioni per il tempo indicato;

asciugare la piastra battendola su carta da laboratorio, fino ad eliminare bolle o residui di tampone.

11. Caricamento del substrato:

caricare 200 µl della soluzione di substrato per ciascun pozzetto. Coprire la piastra con un foglio di alluminio ed incubarla a temperatura ambiente fino alla comparsa della colorazione.

12. Valutazione dei risultati:

seguire le modalità sopra indicate nelle procedure generali del saggio.

PARTE VII

Punti critici dell'ELISA

a) Essendo l'ELISA una reazione antigene-anticorpo che avviene su un supporto solido la scelta della piastra è molto importante perché influisce sul legame degli anticorpi e sull'eventuale background della reazione. Esistono diversi tipi di piastre ELISA in commercio: a fondo piatto o a fondo conico, ad alta, media e bassa capacità di legame con gli anticorpi, dovuta a pre-trattamenti del materiale plastico. Si consiglia di cambiare il tipo di piastra o il lotto utilizzato nel caso si osservino fenomeni ripetuti di background (giallo diffuso sui controlli negativi) o reazioni molto deboli. Accertarsi, comunque, che la piastra sia specifica per il saggio ELISA (esistono in commercio molti tipi di piastre a novantasei pozzetti dedicate ad altri scopi).

b) Nello schema del test riportare anche il numero di lotto del kit sierologico (può essere determinante per la uniformità di alcuni risultati).

c) Utilizzare il kit sierologico entro la data di scadenza.

d) Rispettare scrupolosamente le condizioni di conservazione di tutti i reagenti.

e) Controllare con accuratezza il pH dei tamponi utilizzati, perché è determinante per la loro efficienza.

f) Controllare almeno una volta al mese la taratura delle micro pipette utilizzate.

g) L'efficienza del test ELISA è strettamente dipendente da una buona macerazione del campione vegetale, effettuare con molta cura le operazioni di preparazione del campione.

h) La reazione di legame antigene-anticorpo che avviene all'interno dei pozzetti della piastra ELISA è efficiente e specifica solo se ad ogni passaggio vengono eliminati i reagenti che non si sono legati. Le fasi di lavaggio sono, quindi, molto importanti per la buona riuscita del test. Il lavaggio manuale mediante uso di una bottiglia a spruzzo è il più efficiente. Se si utilizzano macchinari per il lavaggio automatico delle piastre ELISA è necessario controllare ogni settimana la perfetta pulizia ed efficienza di ogni canale di lavaggio. In particolare, dopo il caricamento dei campioni fare molta attenzione ad eliminare qualunque residuo di materiale vegetale (le piastre devono risultare assolutamente trasparenti).

i) Controllare sempre le etichette dei reagenti del kit ed i fogli di istruzione della ditta produttrice prima di effettuare le opportune diluizioni (possono variare in funzione del lotto utilizzato).

j) Le soluzioni di anticorpo o coniugato devono essere effettuate secondo le istruzioni, in contenitori di vetro o di polietilene (o opportuna plastica a bassa capacità di legame delle proteine) poco prima dell'uso.

k) Tenere le piastre ELISA sempre coperte con pellicola trasparente o l'apposito coperchio durante le incubazioni.

l) Controllare sempre la pulizia e le condizioni asettiche dei contenitori in cui vengono preparati e mantenuti i tamponi.

m) Utilizzare guanti per la manipolazione delle piastre ELISA o fare molta attenzione a non toccare il fondo delle piastre.

n) I pozzetti delle righe e colonne esterne della piastra possono essere soggetti al cosiddetto «effetto bordo», dovuto al contatto con l'aria, che si evidenzia con la colorazione gialla dei pozzetti indipendentemente dall'avvenuta reazione antigene-anticorpo. Caricare i campioni sempre su doppio pozzetto in modo da evitare che entrambi risultino collocati solo su tali righe e colonne. Se l'effetto bordo si ripete costantemente, usare per il saggio solo i pozzetti centrali ed eliminare i pozzetti di bordo, riempiendoli con tampone.

PARTE VIII

Tamponi necessari per l'effettuazione del test ELISA

Tampone carbonato (sensibilizzazione delle piastre)		
Na_2CO_3	1,59	g
$NaHCO_3$	2,93	g
NaN_3	0,20	g
H_2O distillata fino ad 1 litro		
pH 9,6		

Tampone di lavaggio			
NaCl	8,00	g	PBS
KH_2PO_4	0,20	g	PBS
Na_2HPO_4 *Oppure*	1,15	g	PBS
(Na_2HPO_4 12H $_2O$	2,9	g)	PBS
KCl	0,20	g	
Tween 20 *	0,50	ml	
H_20 distillata fino ad 1 litro di soluzione			
pH 7,4			

*Si consiglia di preparare una soluzione di Tween 20 al 10% e di aggiungere 5 ml.

Tampone coniugato 1		
In PBS pH 7,4		
PVP MW 24000	20,00	g
BSA (bovine serum albumin)	2,00	g
Tween 20	0,50	ml

Tampone coniugato 2		
TRIS	2,40	g
NaCl	8,00	g
PVP K25 (MW 24000)	20,00	g
Tween 20	0,50	ml
BSA (bovine serum albumin)	2,00	g
$MgCl_2 \cdot 6\ H_2O$	0,20	g
KCl	0,20	g
NaN_3	0,20	G
H_20 distillata fino ad 1 litro di soluzione		
pH 7,4 (con aggiunta di HCl)		

Tampone di estrazione		
TRIS - HCl	37,2	g
TRIS – base	32,00	g
Oppure		
TRIS- base	24,00	g
NaCl	8,00	g
PEG (MW 6000)	10,00	g
PVP MW 24000	20,00	g
NaN3	0,20	g
Tween 20	0,50	ml
H_20 distillata fino ad 1 litro di soluzione		
pH 8,2		

Tampone substrato		
dietanolammina	97	ml
H_2O distillata fino ad 800 ml di soluzione		
Portare il pH a 9,8 mediante aggiunta di HCl		
Portare ad 1 litro con acqua distillata		
Aggiungere 0,20 g di NaN_3		
La miscela deve essere agitata per 3-4 ore prima dell'uso		

Risultati lettura in O.D.

<table>
<tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr>
<tr><td>A
B</td><td>tampone</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>tampone</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>F</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>G
H</td><td>tampone</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>tampone</td></tr>
</table>

Valore medio sano:

Valore medio tampone (background):

Valore medio infetto kit:

Campioni valutati infetti:

Campioni valutati non infetti

ALLEGATO 2

ANALISI FITOSANITARIE DI IMPIANTI DI PIANTE MADRI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE CATEGORIE «INIZIALE» E «BASE».

PARTE I
Anno di primo campionamento

La tabella seguente indica sinteticamente l'anno di effettuazione del primo campionamento in funzione dell'anno di impianto del campo di piante madri.

In conseguenza della prassi consolidata del controllo annuale degli impianti, relativamente agli impianti di piante madri di categoria «Base», la prima analisi di laboratorio per la ricerca dei virus previsti dalla normativa, può essere effettuata quando l'impianto ha sei anni di età (informazione rilevabile dalla denuncia di produzione).

Anno d'impianto	Primo test impianti categoria "Iniziale"	Disponibilità certificato entro	Primo test impianti categoria "Base"	Disponibilità certificato entro
Fino a 2004 compreso	Autunno inverno 2010	30 giugno 2011	Autunno 2010	30 giugno 2011
2005	Autunno inverno 2010	30 giugno 2011	Autunno 2011	30 giugno 2012
2006	Autunno inverno 2011	30 giugno 2012	Autunno 2012	30 giugno 2013
2007	Autunno inverno 2012	30 giugno 2013	Autunno 2013	30 giugno 2014
2008	Autunno inverno 2013	30 giugno 2014	Autunno 2014	30 giugno 2015
2009	Autunno inverno 2014	30 giugno 2015	Autunno 2015	30 giugno 2016
2010	Autunno inverno 2015	30 giugno 2016	Autunno 2016	30 giugno 2017

PARTE II
Ulteriori informazioni per il campionamento, l'analisi ed i rapporti con il servizio di controllo

Virus da considerare	GFLV, ArMV GLRaV-1, GLRaV-3 GVA
Tipo di test	ELISA (sia per Piante Madri Marze, sia per Piante Madri Portinnesto)
Campioni pool	Campione costituito da campioni prelevati da un numero di piante non superiore a 5.
Pagamento delle analisi	A carico del Costitutore o di suoi aventi causa.
Certificato di analisi	Vedi disposizioni art. 5
Data entro cui fornire la documentazione al Servizio di Controllo	La documentazione da fornire al Servizio di Controllo è allegata alla denuncia di produzione e quindi è presentata entro il 30 giugno. Per gli impianti di Piante Madri destinati a produrre materiali di moltiplicazione delle categorie "Iniziale" e "Base", piantati prima del 2004, i certificati di analisi devono essere presentati entro il 30 giugno 2011. Per gli impianti di Piante Madri destinati a produrre materiali di moltiplicazione della categoria "Iniziale", piantati nel 2005, i certificati di analisi devono essere presentati entro il 30 giugno 2011.
Provvedimenti a seguito delle analisi di revisione	Risultato positivo (materiale infetto): - sospensione dell'autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione da tali impianti fino all'individuazione ed estirpo delle piante trovate affette da virus. Risultato negativo (materiale sano): - autorizzazione al prelievo di materiale. Mancata presentazione della documentazione (Certificati d'analisi + documento allegato): - autorizzazione al prelievo di materiali non concessa fino alla realizzazione delle analisi.

ALLEGATO 3

ANALISI FITOSANITARIE DI IMPIANTI DI PIANTE MADRI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CATEGORIA «CERTIFICATO».

PARTE I

Anno di primo campionamento

In conseguenza della prassi consolidata del controllo annuale degli impianti, anche a seguito delle disposizioni previste dalla normativa fitosanitaria sulle malattie di quarantena, la prima analisi di laboratorio per la ricerca dei virus previsti dalla normativa, può essere effettuata quando l'impianto ha dieci anni di età (informazione rilevabile dalla denuncia di produzione).

Per semplificare la pianificazione dei prelievi negli impianti di piante madri si riporta, nella sottostante tabella, un quadro delle scadenze in relazione all'anno d'impianto dei vigneti di piante madri:

Anno d'impianto	**Disponibilità del certificato di analisi entro**	**Epoca consigliata di prelievo del campione**
Fino al 2001 compreso	30 giugno 2012	Autunno - inverno 2011
2002	30 giugno 2013	Autunno - inverno 2012
2003	30 giugno 2014	Autunno - inverno 2013
2004	30 giugno 2015	Autunno - inverno 2014
2005	30 giugno 2016	Autunno - inverno 2015
2006	30 giugno 2017	Autunno - inverno 2016
2007	30 giugno 2018	Autunno - inverno 2017
etc.	etc.	etc.

PARTE II
Ulteriori informazioni per il campionamento, l'analisi ed i rapporti con il servizio di controllo

Piante da sottoporre a tests	Un campione minimo pari al 5% di quelle presenti nell'impianto di Piante Madri (che corrisponde al rigo della denuncia di produzione); in linea generale si preleva il materiale da una pianta ogni 20. Il numero delle piante da campionare, per ogni impianto, è comunque compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 55 secondo le procedure seguenti. <u>Impianti, costituiti da 1.100 piante ed oltre.</u> (superficie a partire da circa 3.000 mq.) Il numero di piante da cui prelevare il materiale da analizzare è fisso ed è pari a 55 unità, eventualmente raggruppabili in 11 campioni pool. Per individuare la posizione delle piante da cui prelevare il materiale si divide il numero totale di piante dell'impianto per 55 e si otterranno così frequenza e distribuzione dei campionamenti. Es.: in un impianto di 2.200 piante si preleverà materiale da una pianta ogni 40 (2.200/55=40). <u>Impianti, costituiti da meno di 100 piante.</u> In ogni caso il numero minimo di piante da campionare non può essere inferiore a 5, indipendentemente dalla consistenza numerica delle piante che lo compongono. Es.: in un impianto costituito da 60 Piante Madri, applicando il 5% si ottengono 3 piante da campionare, invece se ne prelevano comunque 5.
Virus da considerare	GFLV, ArMV GLRaV-1, GLRaV-3 GVA
Tipo di test	ELISA (sia per Piante Madri Marze, sia per Piante Madri Portinnesto)
Campioni pool	Campione costituito da campioni prelevati da un numero di piante non superiore a 5.
Laboratorio di analisi	Laboratori che: - siano stati accreditati in base alla normativa ISO17025 - siano stati individuati dai Servizi Fitosanitari Regionali - elencati all'allegato 4
Protocollo di analisi	Tutti i laboratori di analisi dovranno effettuare le analisi, per i virus sopra indicati, sulla base del protocollo di cui all'allegato 1, validato nell'ambito del progetto ARNADIA
Certificato di analisi	Vedi disposizioni art. 5

<table>
<tr>
<td>Provvedimenti a seguito delle analisi</td>
<td><u>Risultato positivo (materiale infetto):</u>
1. Esclusione dell’impianto dal prelievo anche nel caso in cui in un solo campione (singolo o pool) prelevato dall’impianto, sia stata rilevata la presenza anche di uno solo dei virus previsti dalla normativa.
2. L’esclusione dal prelievo di materiali di categoria certificato può essere temporanea se l’interessato provvede ad accertare con precisione (test pianta per pianta) che il livello di infezione dell’impianto è inferiore o uguale al 5% e ad eliminare i soggetti risultati infetti.
3. L’impianto di cui al precedente punto 1 può essere considerato idoneo al prelievo di materiale di moltiplicazione di categoria standard qualora all’ispezione ufficiale si riscontri una percentuale di piante sintomatiche per i virus regolamentati inferiore al 10% che vanno comunque eliminate.
<u>Risultato negativo (materiale sano):</u>
- autorizzazione al prelievo di materiale.</td>
</tr>
</table>

ALLEGATO 4

ELENCO DEI LABORATORI PUBBLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO PER LE FINALITÀ DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 2 LUGLIO 1991, N. 290 (INDICAZIONE SUPPLEMENTARE IN ETICHETTA) E DEI LABORATORI PUBBLICI PARTECIPANTI AL PROGETTO ARNADIA.

Laboratori autorizzati	Provvedimento
Università di Pisa – Facoltà di Agraria Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose Via del Borghetto, 80 - **56124 PISA**	DM 10 ottobre 1996 e Progetto ARNADIA
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Agraria Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali Viale Fanin, 44 - **40127 BOLOGNA**	DM 10 ottobre 1996 e Progetto ARNADIA
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Agraria Dipartimento Difesa Piante dalle Malattie e Microbiologia Applicata Via G. Amendola, 65 - **70126 BARI**	DM 10 ottobre 1996
CRA-PAV Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale Via C. G. Bertero, 22 - **00156 ROMA**	DM 10 ottobre 1996 e Progetto ARNADIA
CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura Viale XXVIII Aprile, 26 - **31015 CONEGLIANO TV**	DM 10 ottobre 1996 e Progetto ARNADIA
Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Agraria Dipartimento di Protezione delle Piante Via E. De Nicola, 1 – **07100 SASSARI**	DM 10 ottobre 1996
Istituto Agrario San Michele all'Adige Via E. Mach, 1 - **38010 S. MICHELE ALL'ADIGE TN**	DM 10 ottobre 1996 e Progetto ARNADIA
ERSA – Regione Friuli Venezia Giulia Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione Via Sabbatini, 5 - 33050 **POZZUOLO DEL FRIULI UD**	DM 10 ottobre 1996 e Progetto ARNADIA
CNR - Istituto Virologia Vegetale - Unità di Grugliasco Via Leonardo da Vinci, 44 - **10095 Grugliasco TO**	Progetto ARNADIA
CNR - Istituto Virologia Vegetale - Unità di Bari Via G. Amendola, 65 - **70126 BARI**	Progetto ARNADIA
Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" Via Cisternino, 281 - **70010 LOCOROTONDO BA**	Progetto ARNADIA
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Agraria Dipartimento di Produzione Vegetale – Sezione Patologia Vegetale Via G. Celoria, 2 - **20133 MILANO**	Progetto ARNADIA

12A02164

DECRETO 3 febbraio 2012.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n.1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13190	Centro	Bertone Sementi – Casale Monferrato (AL)
13186	CL12	Ente Nazionale Risi - Milano
13187	CL46	Ente Nazionale Risi - Milano
13185	CL80	Ente Nazionale Risi - Milano
13189	Tigre	Ente Nazionale Risi - Milano
13249	Elettra	AL.MO. – Mortara (PV)
13246	Febo	AL.MO. - Mortara (PV)
13247	Fedra	AL.MO. - Mortara (PV)
13245	Ninfa	AL.MO.- Mortara (PV)
13248	Teseo	AL.MO. - Mortara (PV)
13243	Falco	Camalia Sementi – Lignana (VC)
13264	Meco	SECE – Castelleone (CR)
13261	Oceano	SA.PI.SE. – Vercelli
12607	Sole CL	SA.PI.SE. - Vercelli
13194	Presto	Lugano Leonardo – Tortona (AL)
13195	Sfera	Lugano Leonardo – Tortona (AL)
13192	Fast	Lugano Leonardo – Tortona (AL)
13258	Agata	CRA- RIS - Vercelli
5348	Ambra	Melzi d’Eril – Belgioioso (PV)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A02224

DECRETO 14 febbraio 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste dell'interessato volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di ciascuna di esse indicato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Trifoglio alessandrino	6580	Luis	Cappagli Luigi	Eredi Cappagli Luigi
Trifoglio alessandrino	8885	Torre	Cappagli Luigi	Eredi Cappagli Luigi
Erba medica	9895	Valleverde	Cappagli Luigi	Eredi Cappagli Luigi
Sulla	10585	Silvan	Cappagli Luigi	Eredi Cappagli Luigi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A02220

DECRETO 14 febbraio 2012.

Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agraria indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Vista la comunicazione del 25 gennaio 2012, del responsabile della conservazione in purezza delle varietà in questione, volta a confermare come denominazioni identificative, le sigle in codice precedentemente indicate come provvisorie;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n°1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12714	HS03	HS	Advanta Semillas S.A.I.C. – AR -
12713	CF27CL	HS	Advanta Semillas S.A.I.C. – AR -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A02240

DECRETO 15 febbraio 2012.

Iscrizione di varietà di patata al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 16 Gennaio 2012, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
12502	Biachidea	ASTRA - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale - Faenza (RA)
13178	Aifa	CRA-CIN - Bologna
5322	Oceania	Coopagri Bretagne –F-
5699	Hanna	Danespo A/S –DK -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A02241

DECRETO 16 febbraio 2012.

Autorizzazione al laboratorio «Eurofins chemical control S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 8 febbraio 2012 dal laboratorio Eurofins chemical control S.r.l., ubicato in Cuneo, Via Celdit n. 2 – Madonna dell'Olmo, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 luglio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Eurofins chemical control S.r.l., ubicato in Cuneo, Via Celdit n. 2 – Madonna dell'Olmo al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è il dott. Giuseppe Chiappetta.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
p-Anisidina	ISO 6885:2006
Perossidi	NGD C35 1976
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato XB Met. C + UNI EN ISO 5508:1998

12A02156

DECRETO 16 febbraio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alle «Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA
TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 17 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 57 del 10 marzo 2009, con il quale le «Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» sono state autorizzate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 febbraio 2009;

Considerato che il «Consorzio per la promozione e tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 17 febbraio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alle «Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alle «Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate dalla Unioncamere Liguria», con decreto 17 febbraio 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 17 gennaio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 16 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02157

DECRETO 17 febbraio 2012.

Dichirazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà na-

zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 13 marzo 2011 al 17 marzo 2011 nelle province di Asti, Novara, Cuneo, Alessandria;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività' agricola, con esclusione delle aree soggette ad allagamenti preordinati mediante stoccaggio temporaneo di parte del volume d'onda di piena di corsi d'acqua limitrofi, per le quali non sussiste il requisito di eccezionalità degli eventi oggetto del presente provvedimento

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività' agricola nei sottoelencati territori agricoli in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, ad esclusione delle aree soggette ad allagamenti preordinati di cui in premessa:

Alessandria: piogge alluvionali dal 16 marzo 2011 al 17 marzo 2011 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambio', Basaluzzo, Camino, Casale Monferrato, Cassine, Cereseto, Gamalero, Lu, Mombello Monferrato, Montecastello, Murisengo, Ozzano Monferrato, Pietra Marazzi, Piovera, Ricaldone, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sezzadio, Solero, Solonghello, Valenza; piogge alluvionali dal 16 marzo 2011 al 17 marzo 2011 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Cremolino, Fresonara, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone, Volpedo;

Asti: piogge alluvionali dal 13 marzo 2011 al 17 marzo 2011 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Agliano Terme, Bubbio, Canelli, Cantarana, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castelnuovo Don Bosco, Cessole, Cisterna d'Asti, Cocconato, Costigliole d'Asti, Fontanile, Isola d'Asti, Mombaruzzo, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Piova' Massaia, Revigliasco d'Asti, Rocchetta Palafea, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vesime, Vinchio; piogge alluvionali dal 13 marzo 2011 al 17 marzo 2011 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Bubbio, Castel Boglione, Castello di Annone, Cessole, Cortiglione, Fontanile, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montegrosso d'Asti, Olmo Gentile, San Martino Alfieri, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio;

Cuneo: piogge alluvionali dal 15 marzo 2011 al 16 marzo 2011 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Castino, Cortemilia, Levice, Monesiglio, Niella Belbo, Perletto, Prunetto, Torre Bormida; piogge alluvionali dal 15 marzo 2011 al 16 marzo 2011 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Levice, Monesiglio, Montaldo Roero, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Saliceto, Torre Bormida;

Novara: piogge alluvionali dal 14 marzo 2011 al 16 marzo 2011 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Borgolavezzaro, Cameri, Casalino, Cerano, Novara, Sozzago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A02225

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2012.

Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge n. 121 del 14 Luglio 2008, con particolare riferimento all'art.1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto l'art. 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 e successive modificazioni e integrazioni recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale, di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Le risorse di cui sopra che residuino successivamente all'erogazione delle citate misure economiche di natura compensativa possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.

Visto l'art. 1, comma 61 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni secondo cui "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonché di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.";

Visto il combinato disposto dei commi 13 e 13 ter dell'art. 1, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Considerato che in base alle suddette previsioni di cui alla citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni l'importo complessivo disponibile per l'attribuzione delle menzionate misure economiche di natura compensativa ammonta ad € 174.684.709;

Visto l'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale ter-

restre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Ritenuto che le suddette misure economiche di natura compensativa sono riconosciute esclusivamente nell'ambito delle regioni già digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni in cui vi è un effettivo numero di frequenze da liberare, in quanto le stesse costituiscono un ristoro finanziario per i costi sostenuti dalle emittenti locali per effettuare la transizione al digitale;

Ritenuto che nella presente procedura hanno un titolo preferenziale i titolari di diritti d'uso provvisorio delle frequenze della banda 790 – 862 MHz, in quanto il rilascio di porzioni di spettro corrispondenti alla suddetta banda attua immediatamente lo scopo normativamente previsto della liberazione delle citate frequenze senza ricorrere all'adozione di atti successivi e eventuali di nuove assegnazioni di diritti d'uso, evitando le conseguenti modifiche del quadro generale delle frequenze e le difficoltà da parte dei cittadini nell'affrontare la fase di nuova assegnazione;

Ritenuto che lo stanziamento eventualmente non assegnato a titolo di misura compensativa, nel caso in cui non si raggiunga in una o più regioni il numero di frequenze effettivamente da liberare, è destinato all'erogazione di indennizzi dovuti nelle regioni già digitalizzate alla data del 1 gennaio 2011 ai soggetti che in esito alle procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie, con conseguente revoca di diritti d'uso provvisori di frequenze, in quanto costituisce un ristoro dei costi sostenuti nel corso della digitalizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze» con cui il Sen. Prof. Mario Monti è stato nominato Ministro dell'Economia e delle Finanze e il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri» con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Misure economiche di natura compensativa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni la somma di euro 174.684.709, come determinata dal combinato disposto dell'art. 1, comma 9, 13, 13-*ter* e 61 della suddetta legge, è destinata all'attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz.

2. L'importo di cui al comma 1 viene ripartito, per ogni regione indicata nella Tabella A di cui al seguente comma 3 e già digitalizzata alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione alla popolazione della singola regione e all'effettivo numero di frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d'uso di frequenze in tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette regioni in coincidenza con il passaggio al digitale, delle esigenze di coordinamento internazionale e degli accordi procedimentali. L'importo così determinato per ogni regione viene ripartito per ogni frequenza, equivalente nell'ambito di ciascuna regione, da liberare. L'importo per ogni frequenza di ciascuna regione, indicato nella Tabella B di cui al seguente comma 3, costituisce la misura compensativa per ogni frequenza di ambito regionale rilasciata, da attribuire secondo la procedura disciplinata nel seguente art. 2.

3. La Tabella A allegata, contenente l'individuazione delle regioni interessate dalla presente procedura e la suddetta ripartizione, e la Tabella B allegata, contenente l'individuazione dei singoli importi per ogni frequenza di ciascuna regione, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative

1. I soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale - cui sia stato attribuito in qualità di operatore di rete il diritto d'uso di frequenze in tecnica digitale nelle aree indicate nella citata Tabella A e già digitalizzate alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni - a seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d'uso, possono partecipare alla procedura di attribuzione di una misura economica di natura compensativa, di cui al comma 2 e seguenti, se:

a) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso in ambito regionale la cui frequenza assegnata in via provvisoria possa essere utilizzata sull'arco di copertura dell'intera regione.

b) Operatori di rete in possesso di diritto d'uso in ambito pluriprovinciale, provinciale o limitati all'area di servizio di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedano il volontario rilascio di una medesima frequenza, assegnata in via provvisoria, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia equivalente all'arco di copertura dell'intera regione.

2. I soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, presentano domanda nelle forme e con le modalità di cui al seguente art. 4.

3. Il Ministero procede a verificare la domanda e la documentazione allegata nella sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto. Qualora la domanda o la documentazione non risulti completa ovvero non conforme a quanto previsto, il partecipante sarà escluso dalla presente procedura. I provvedimenti motivati di esclusione saranno comunicati dal Ministero ai partecipanti esclusi.

4. Al termine della verifica di cui al comma 3 si procederà alla redazione di una graduatoria per ogni Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

1. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. *a)* e *b)* che liberano frequenze comprese tra il canale 61 e il canale 69;

2. soggetti di cui al precedente comma 1 lett. *a)* e *b)* che liberano frequenze diverse da quelle comprese tra il canale 61 e il canale 69;

5. Per le regioni per le quali vengano presentate domande valide in numero pari o non superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella B, viene riconosciuta la misura compensativa ai richiedenti per le frequenze corrispondenti. Per le regioni per le quali vengano presentate domande valide in numero superiore alle frequenze da liberare, indicate nella Tabella B, viene riconosciuta la misura compensativa ai richiedenti che, secondo i criteri di cui al comma 4, si trovino in posizione utile rispetto al numero delle frequenze da liberare. Nel caso di pluralità di domande di soggetti di cui al comma 4, punto 2, il Ministero procede allo svolgimento di un sorteggio, per ogni regione interessata e per il relativo numero di misure compensative da riconoscere dopo l'applicazione del criterio di cui al comma 4, punto 1, in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti dei soggetti partecipanti di cui al comma 4, punto 2 (non più di uno per partecipante), muniti di apposita delega.

Art. 3.

Destinatari e procedura di attribuzione dell'indennizzo

1. Lo stanziamento eventualmente non assegnato, nel caso in cui non si raggiunga in una o più regioni il numero di frequenze effettivamente da liberare, fatte salve le spese amministrative per lo svolgimento della procedura, è destinato all'erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, siano risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie non ricevendo diritti d'uso di frequenze, nelle regioni già digitalizzate alla data del 1 gennaio 2011 indicate nella Tabella A.

2. La ripartizione degli indennizzi di cui al comma 1 tra gli aventi diritto è effettuata, al termine della procedura di volontario rilascio del presente decreto e delle procedure di cui al citato art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, proporzionalmente alla copertura della popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i criteri previsti dai bandi attuativi del già menzionato decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Del riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1 e del relativo ammontare verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it.

4. I soggetti cui sia stata riconosciuta la misura compensativa di cui al presente decreto non possono partecipare alle procedure di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, relativamente alla frequenza oggetto della misura stessa.

5. La procedura di cui al presente articolo avrà luogo solo in presenza dello stanziamento di cui al comma 1.

Art. 4.

Presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure compensative

1. Le domande per l'attribuzione delle misure compensative di cui ai seguenti comma 2 e 3, devono essere presentate per ciascuna Regione indicata nella citata Tabella A e già digitalizzata alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni, a pena di esclusione, secondo le modalità di seguito indicate:

a. Collegamento al sito www.rilasciofrequenze.it ;

b. registrazione seguendo le istruzioni contenute nella pagina di accesso;

c. l'utente riceverà una e-mail con la conferma dell'avvenuta registrazione;

d. nuovo collegamento al sito di cui alla lett. *a)* e autenticazione tramite login e password;

e. inserimento dei dati richiesti, specificati nel seguente comma 2. L'inserimento dei dati sarà guidato dalle istruzioni contenute nel sito;

f. stampa della domanda, contenente la data e l'ora di validazione, sottoscrizione della stessa ai sensi del seguente comma 4 e trasmissione al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità del comma 2 e 3.

2. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione:

a) l'identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, i recapiti telefonici, fax ed e-mail, denominazione dell'operatore di rete;

b) l'indicazione della regione e della/e frequenza/e oggetto del diritto d'uso rilasciato in via provvisoria, per la quale si richiede la misura compensativa a seguito del volontario rilascio;

c) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante;

d) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b)*, indicazione della sussistenza dell'intesa tra gli operatori di rete;

e) numero di protocollo e data del diritto d'uso relativo alla frequenza per la quale si richiede la misura compensativa a seguito del volontario rilascio;

f) elenco degli allegati.

Alla domanda devono essere accluse, a pena di esclusione:

1. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

2. dichiarazione di volontario rilascio della/e frequenza/e oggetto del diritto d'uso, con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, e per cui si presenta domanda secondo il presente decreto;

3. nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b)* copia dell'intesa, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, tra gli operatori di rete, contenente la ripartizione percentuale tra i componenti della misura compensativa per cui si presenta domanda;

3. La domanda, di adesione alla procedura di volontario rilascio di frequenze, per ciascuna regione, unitamente agli allegati di cui al comma 2, deve pervenire esclusivamente – a pena di esclusione – nella forma oggetto di stampa di cui al precedente comma 1, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Divisone III, piano 5°, stanza 504, dal lunedì a venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Viale America 201, 00144 Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite consegna a mano ovvero corriere o posta raccomandata o assicurata. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura di volontario rilascio di frequenze radiotelevisive per la Regione ……………. NON APRIRE".

4. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o dei singoli componenti in caso di intesa.

5. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.

6. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del settimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione III, fax +39.065913110, e-mail bando.tvlocali@sviluppoeconomico.gov.it. Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.

7. Dell'ammissione alla procedura di rilascio, del riconoscimento della misura economica compensativa e del relativo ammontare verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it.

Art. 5.

Erogazione e revoca delle misure economiche compensative e dell'indennizzo

1. La liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto è disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 7, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b)*, la liquidazione della misura economica compensativa riconosciuta ai sensi del presente decreto è disposta, a seguito del rilascio della/e frequenza/e con contestuale disattivazione di tutti gli impianti coinvolti da parte di tutti gli operatori di rete partecipanti all'intesa, secondo la ripartizione percentuale tra i componenti indicata nell'intesa stessa.

3. La liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 3, comma 1, riconosciuto ai sensi del presente decreto, è disposta, al termine della procedura di volontario rilascio e delle procedure di cui all'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 3, comma 3, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

4. Qualora risulti che il riconoscimento della misura economica compensativa è stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute della documentazione alla stessa allegata, la misura è revocata, fatte salve le sanzioni irrogabili al altro titolo.

5. La revoca della misura economica compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi al tasso legale.

6. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della Misura e dei relativi accessori, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 100

ALLEGATO

Tabella A

Regione	Importo
Piemonte	€ 19.247.422,63
Lombardia	€ 48.179.402,48
Veneto	€ 23.987.670,47
Trentino- Alto Adige	€ 1.119.602,38
Friuli-Venezia Giulia	€ 6.003.449,08
Emilia-Romagna	€ 21.532.305,81
Lazio (esclusa Viterbo)	€ 26.273.513,36
Campania	€ 28.341.342,79
TOTALE	**€ 174.684.709,00**

Tabella B

Regione	Numero frequenze	Importo per frequenza
Piemonte	8	€ 2.405.927,83
Lombardia	9	€ 5.353.266,94
Veneto	9	€ 2.665.296,72
Trentino- Alto Adige	2	€ 559.801,19
Friuli-Venezia Giulia	9	€ 667.049,90
Emilia-Romagna	9	€ 2.392.478,42
Lazio (esclusa Viterbo)	9	€ 2.919.279,26
Campania	9	€ 3.149.038,09
TOTALE frequenze	**64**	
TOTALE		**€ 174.684.708,99**

12A02271

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatjana Sazonova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Tatjana SAZONOVA, cittadina lettone, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di Laurea di secondo livello professionale superiore in Commercio elettronico, imprenditoria, studi gestionali, economia e tecnologie informatiche della durata di 4 anni, conseguito presso la Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA) in Riga (Lettonia) – Istituto privato riconosciuto dallo Stato con il programma accreditato, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. *e)*, della legge 3 febbraio 1989 n. 39;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Federazione italiana agenti immobiliari professionali – FIAIP;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Tatjana SAZONOVA, cittadina lettone, nata a Riga (Lettonia) in data 08 maggio 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di Agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del d.lgs n. 59/2010 previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all' art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 3 febbraio 1989 n. 39.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01694

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Stefano Roberto La Mela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda con la quale il Sig. Stefano Roberto LA MELA, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del "Prufungzeugnis Berufsbildungsgesetz Buerukaufmann" - (Diploma di formazione lavorativa - segretario d'azienda), rilasciato dalla Camera di Commercio di Amburgo (Germania) unitamente all'esperienza professionale maturata come Agente e rappresentante di commercio iscritto nel Comune di Gundelfingen dal 2002 al 2006, nonché dal maggio 2010 come rappresentante di commercio per complessivi 5 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n° 204, recante "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/ 1985 e del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Stefano Roberto LA MELA, cittadino italiano, nato a Amburgo (Germania) in data 29 dicembre 1967, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per l' iscrizione al Ruolo degli Agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01695

DECRETO 10 febbraio 2012.

Nomina del commissario straordinario delle Acque Potabili Siciliane S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 7-8 febbraio 2012 con il quale il Tribunale di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopraccitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Acque Potabili Siciliane S.p.a. in liquidazione (di seguito *APS)* numero REA PA-264907;

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/99 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario, non sussistendo i presupposti della eccezionale rilevanza e complessità della procedura, di cui all'art. 38, comma 2, decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Acque Potabili Siciliane S.p.a. in liquidazione (di seguito *APS)* numero REA PA-264907 é nominato commissario l'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce, il 26 novembre 1963.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Palermo;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Sicilia;

al Comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A02158

DECRETO 10 febbraio 2012.

Nomina del collegio commissariale del CEFOP (Centro di Formazione Professionale) in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 riguardo la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Palermo in data 26 gennaio 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per CEFOP (Centro di Formazione Professionale);

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria del CEFOP sono nominati commissari straordinari l'avv. Giuseppe Benedetto, nato a Capo d'Orlando (Messina) il 21 ottobre 1954, l'avv. Ciro Falanga nato a Torre del Greco (Napoli) il 23 gennaio 1951 e l'avv. Bartolo Antoniolli nato ad Alassio (Savona) il 21 settembre 1958.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Palermo;

alla Camera di Commercio di Palermo;

alla Regione Siciliana;

al Comune di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A02159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Matera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative

dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21/01/2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Matera, prot. n. 1056 del 7 febbraio 2012, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento di tutti i Servizi di Pubblicità Immobiliare per l'intera giornata del 7 febbraio 2012;

Accertato che il mancato funzionamento di tutti i Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio provinciale di Matera dell'Agenzia del territorio, è stato causato dalle forti nevicate e avversità atmosferiche e dell'assenza del personale assegnato al reparto;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente della Basilicata che, con nota n. 59 del 10 dicembre 2012, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento di tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Matera, per intera giornata del 7 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 febbraio 2012

Il direttore regionale: FRATELLO

12A02131

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma, Circoscrizione di Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 1547 del 2012 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 30 gennaio corrente anno dalle ore 11,00 alle ore 12,30 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare per la circoscrizione di Roma 2;

Vista la nota prot. n. 1153 del 2012 della direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 156 dell'8 febbraio 2012 con la quale il Garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del servizio immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 30 gennaio 2012,dalle ore 11,00 alle ore 12,30, il mancato/irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Roma circoscrizione di Roma 2;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore regionale: GANDOLFI

12A01925

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma, Circoscrizione di Velletri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 1417 del 2012 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 26 gennaio c.a. intera giornata e 27 gennaio corrente anno fino alle ore 11,00 circa si è verificato irregolare/mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della circoscrizione di Velletri

Vista la nota prot. n. 1112 del 2012 della direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 149 del 7 febbraio 2012 con la quale il Garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del servizio immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 26 gennaio 2012,intera giornata, e giorno 27 gennaio fino alle ore 11,00 circa, il mancato/irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Roma circoscrizione di Velletri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore regionale: GANDOLFI

12A01926

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2012.

Modifiche della determinazione 7 febbraio 2012

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione AIFA del 7 Febbraio 2012, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.33 del 9 febbraio 2012

Determina:

All'art.2, comma 1, dove è scritto: "…dallo 0,64% allo 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico…", sostituire 0,76% con *0,73%*.

All'art.2, comma 2, dove è scritto: "…nella misura del 29,66% e del 2,93% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA…" sostituire 29,66% con *29,69%*.

All'art.2, comma 2, dove è scritto: "…per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione…" sostituire con "*…con decorrenza dal 1° marzo 2012 e* per la durata di sei mesi*, salvo mancato recupero del ripiano di competenza*.".

All'art.2, comma 3, dove è scritto: "…l'importo corrispondente allo 0,76% del prezzo…" sostituire 0,76% con *0,73%*.

All'art.2, aggiungere:

4."A partire dal 1° settembre 2012, salvo mancato recupero del ripiano di competenza, lo sconto disposto con determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 a carico dei farmacisti e del grossista ritornerà allo 0,64% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, in applicazione dello sconto saranno rispettivamente pari al 29,77% e al 2,94% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Tali quote devono essere considerate come quote minime nel caso dei medicinali di cui all'art.13, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 Giugno 2009, n. 77, a cui si deve aggiungere l'ulteriore quota dell'8% ridistribuita secondo le regole di mercato, anch'essa da scontare in proporzione alla sua ripartizione tra farmacisti e grossisti."

All'Allegato 1, paragrafo 3, dove è scritto: "…portandolo dall'attuale 0,64% al 0,76% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA (tabella 5)." sostituire 0,76% con *0,73%"*.

All'Allegato 1, paragrafo 3, dove è scritto: "…resterà in vigore per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente atto." sostituire con "*…con decorrenza dal 1° marzo 2012 e* per la durata di sei mesi*, salvo mancato recupero del ripiano di competenza*.".

La tabella 5 dell'Allegato 1 è sostituita integralmente con la seguente:

Tabella 5. Procedura di ridefinizione dello sconto a carico del farmacista e del grossista disposto con Determinazione AIFA del 9 Febbraio 2007, a ripiano dello sfondamento nazionale del tetto della spesa farmaceutica territoriale 2010.

	Valore (€)	
Spesa Convenzionata Lorda 2010	12.998.292.776	A
Ripiano totale	23.035.247	B
Quota di ripiano a carico delle Aziende Farmaceutiche	17.115.649	C
Quota di ripiano in 6 mesi a carico del Farmacista e Grossista	5.919.598	D=B-C
Incidenza % quota di ripiano sulla spesa convenzionata lorda	0,09%	E=(D×2)/A
Nuova Percentuale di Sconto a carico del Farmacista e del Grossista	0,73%	F=0,64%+E

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02417

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione del segretario generale n. 49 del 27 gennaio 2012 della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Modena, la sotto indicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, avendo cessato la propria attività:

Ditta: Gardosi Paolo & C. - s.n.c.;

Sede: 41121 Modena (Modena), via M. Bonacini 89;

Marchio: 047 Modena.

I punzoni in dotazione alla predetta ditta sono stati ritirati e deformati a cura del servizio metrico.

12A01774

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 49 del 20 gennaio 2012:

Numero marchio	Impresa	Sede
102-PE	BELLUCCI CLAUDIO	Pianella (PE)

12A01771

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nove nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depostiti e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° marzo 2012, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B89», «X22», «D27», «J22», «M69», «P54», «Z08», «T06», «S03».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i Fogli infomativi contenenti infomazioni analititiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestitio), nonchè sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla dati di emissioni dei buoni fruttiferi postali delle serie «B89», «X22», «D27», «J22», «M69», «P54», «Z08», «T06», «S03» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B88», «X21», «D26», «J21», «M68», «P53», «Z07», «T05» e «S02».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

12A02025

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011 e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e Mesi	Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2010=100)		
2011 Gennaio	101,2	2,2	3,5
Febbraio	101,5	2,3	3,6
Marzo	101,9	2,5	4,0
Aprile	102,4	2,6	4,3
Maggio	102,5	2,6	4,2
Giugno	102,6	2,7	4,1
Luglio	102,9	2,7	4,4
Agosto	103,2	2,8	4,3
Settembre	103,2	3,0	4,6
Ottobre	103,6	3,2	5,0
Novembre	103,7	3,2	5,0
Dicembre	104,0	3,2	5,1
Media	102,7		
2012 Gennaio	104,4	3,2	5,4

12A02376

Comunicazione dell'adozione del Piano generale del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e delle istituzioni non profit.

Si comunica che, con deliberazione n. 15/PRES/ del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, è stato adottato, in data 22 febbraio 2012, il Piano generale del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, previsto dall'art. 50 del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni in l. 122/2010.

Il testo, in versione integrale, è disponibile sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo:

http://www.istat.it/storage/pianocensimentoindustria2012.pdf

12A02500

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) in data 19 giugno 2010 così come modificata dalla delibera del consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2011.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche statutarie di cui alla delibera dell'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) nella seduta del 19 giugno 2010 (verbale redatto dalla dott.ssa Valeria Sessano notaio in Tivoli, repertorio n. 75642 - raccolta n. 17237), così come modificata dalla delibera del consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2011 (verbale redatto dalla dott.ssa Valeria Sessano in Tivoli, repertorio n. 77049 - raccolta n. 18110).

12A02161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pizzoccheri della Valtellina», come Indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Comitato per la valorizzazione dei Pizzoccheri della Valtellina, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23 ed ha acquisito il parere della Regione Lombardia in merito alla richiesta di registrazione.

Esaminata la richiesta di registrazione esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pizzoccheri della Valtellina» è riservata alla pasta alimentare, sia come pasta secca che fresca, derivata dall'impasto di grano saraceno, «Fagopyrum esculentum», e sfarinati di altri cereali, che risponde alle condizioni e ai requisiti indicati dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto e caratteristiche al consumo

2.1 Caratteristiche morfologiche

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono da intendersi e da commercializzare sia come pasta secca che fresca; si distinguono nelle seguenti tipologie di formato: a «tagliatello steso» ossia sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile in forma stesa, a «tagliatello avvolto» ossia sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile distribuite in forma avvolta, o a «gnocchetto» ossia ad assumere la caratteristica concavità.

Di seguito sono riportati gli indici dimensionali dei Pizzoccheri della Valtellina commercializzati secchi e freschi:

Formati secchi	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Tagliatello steso (denominato Pizzocchero)	30-60	7-8	1.1-1.7
Gnocchetto	16-22	7-11	1.5-2
Taglaitello avvolto (denominato Tagliatella)	/	3-11	1-2.5

Formati freschi	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Tagliatello	/	5-11	1.3-5.5

2.2 Caratteristiche chimiche-fisiche

I Pizzoccheri della Valtellina freschi dopo la lavorazione, hanno consistenza semidura; mentre si presentano secchi e duri, se essiccati.

Il contenuto di acqua non deve essere inferiore al 24% sulla s.s. nel caso di prodotto fresco e non superiore al 12,5% sulla s.s. nel caso di prodotto essiccato.

2.3 Caratteristiche organolettiche

I Pizzoccheri della Valtellina si presentano di colore marrone più o meno scuro con presenza di parti tegumentali di colore nocciola/grigio, tipico del grano saraceno.

I Pizzoccheri della Valtellina dopo cottura in acqua e sale assumono sapore delicato e tipico dei prodotti ottenuti con grano saraceno ed altri sfarinati.

Art. 3.

Zona geografica

L'area geografica di produzione dei Pizzoccheri della Valtellina è quella delimitata dai confini amministrativi della provincia di Sondrio (Lombardia - Italia).

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo dei produttori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto (da valle a monte della filiera di produzione).

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla verifica da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di elaborazione e/o ottenimento

5.1 Materie prime

Gli ingredienti con cui vengono ottenuti i Pizzoccheri della Valtellina venduti secchi sono:

semolato di grano duro, nella miscela con semola, non superiore all'80%, espresso sul peso delle farine; la semola può essere anche utilizzata singolarmente;

farina di grano saraceno nella miscela non inferiore al 20%, espresso sul peso delle farine;

acqua.

Il prodotto venduto fresco è composto da:

farina di grano tenero, nella miscela con semola di grano duro, non superiore all'80%;

espresso sul peso delle farine; la farina di grano tenero può essere utilizzata anche singolarmente;

farina di grano saraceno nella miscela non inferiore al 20%, espresso sul peso delle farine;

acqua.

5.2 Preparazione

5.2.1 Preparazione prodotto fresco

Le farine sono miscelate a secco e successivamente impastate con acqua sino ad ottenere una amalgama uniforme, di consistenza omogenea ottimale al consecutivo processo di formatura. Ne segue la preparazione della sfoglia e la formatura.

Il prodotto così ottenuto segue le fasi produttive tipiche della pasta fresca.

Il prodotto può essere venduto sfuso, previo confezionamento ed etichettatura, oppure può essere confezionato in vaschette e in buste, entrambe in atmosfera protetta.

La fase di confezionamento deve essere effettuata nel sito di produzione, per garantire le conformità delle proprietà organolettiche e sensoriali.

5.2.2 Preparazione prodotto secco

Le farine sono miscelate a secco, per permettere l'intimo contatto dei vari sfarinati, e successivamente idratate con acqua sino ad ottenere una amalgama uniforme ed omogenea. Nel processo industriale seguono la fase di impastamento che, come la successiva estrusione-laminazione, permette la creazione del reticolo proteico ordinato ed omogeneo, necessario per garantire la qualità e la struttura finale della pasta.

L'impasto prodotto viene quindi estruso sotto pressione, tramite cilindro, al cui interno si muove una vite senza fine che omogeneizza l'impasto e ne permette l'avanzamento verso la trafila.

Nel caso di prodotto tagliatello steso ed avvolto, la sfoglia dell'impasto, dopo estrusione, subisce una fase di laminazione e successivo taglio; la fase di laminazione invece non viene effettuata per il formato gnocchetti che, dopo estrusione, vengono solo tagliati.

Il prodotto così ottenuto segue le fasi produttive tipiche della pasta secca, che possono variare in relazione al formato.

Il prodotto secco viene confezionato in astucci di cartone o in sacchetti, a necessità, può essere stoccato in silos, prima del confezionamento.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento IGP Pizzoccheri della Valtellina è giustificata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto.

Il dizionario della lingua italiana (Zingarelli, edizione 1970) alla voce Pizzocchero, porta la dicitura: «Rusticane tagliatelle a base di farina di grano saraceno, specialità della Valtellina».

La cultura dei Pizzoccheri della Valtellina deriva dall'antica diffusione e dal largo impiego del grano saraceno che, essendo molto coltivato ed utilizzato sul territorio della provincia di Sondrio, costituì un ingrediente fondamentale nella cucina locale.

Il primo documento scritto che attesta la presenza del grano saraceno in Valtellina fu redatto, nel 1616, dal governatore della Valle dell'Adda, appartenente al cantone svizzero dei Grigioni e riporta: «Il saraceno veniva coltivato soprattutto sul versante retico delle Alpi, in particolare nel comprensorio di Teglio, in quanto caratterizzato da un clima più mite grazie ad una maggiore esposizione al sole».

La produzione del grano saraceno si sviluppò fino al 1800, colonizzando anche zone disagiate ed improduttive; questo sviluppo fu permesso grazie alla maturazione rapida dei semi della pianta capaci di adattarsi perfettamente ai territori alpini. La situazione commerciale mutò a favore di altre coltivazioni, dopo l'annessione della Valtellina al Lombardo-Veneto.

Nella provincia di Sondrio sussistono ad oggi ancora alcune colture, per un totale di circa 20 ettari, coltivate ad uso famigliare o per la vendita diretta ai consumatori.

I Pizzoccheri della Valtellina si sono diffusi contestualmente alla coltivazione del grano saraceno nella valle in oggetto; è quindi rilevante il legame dei Pizzoccheri della Valtellina con il territorio della provincia di Sondrio.

Le prime testimonianze, non verbali, che attestano la produzione dei Pizzoccheri della Valtellina nella provincia di Sondrio, si hanno grazie ad atti testamentari in cui vengono inventariati: «....una scarella per li Pizzoccheri e il rodelino per li ravioli» (documento del 1750) e «..... le resene per li Pizzoccheri» (del 1775); è comunque ipotizzabile che la produzione ed il consumo dei Pizzoccheri della Valtellina sia antecedente la prima metà del 1700.

Nei secoli successivi le documentazioni aumentano e contestualizzano i Pizzoccheri della Valtellina all'interno del territorio provinciale.

Merita nota il rilievo economico del comparto alimentare Valtellinese, come testimoniano una documentazione storica della Camera di commercio ed arti di Chiavenna del 1875-76 che indica come, nella Provincia di Sondrio, fossero presenti numero «tre fabbriche di pasta» e, il censimento riportato nel «La Patria - geografia dell'Italia», redatto nel 1894, che riporta: «Esistono nella provincia di Sondrio 11 fabbriche di pasta...e...611 molini, destinati alla macinazione dei cereali.». La maggior parte dei suddetti mulini utilizzava, per il proprio funzionamento l'acqua dei fiumi e dei ruscelli di cui la montana provincia di Sondrio è ricca.

I testi storici e la bibliografia relativa alla Valtellina attestano come la produzione dei Pizzoccheri della Valtellina sia legata e strettamente connessa alle vicende storiche del territorio, oltre che alle tradizioni e alla cucina della zona geografica in cui sono nati.

La produzione dei Pizzoccheri della Valtellina è considerata dai Valtellinesi un'attività tradizionale, legata alla propria storia ed alla propria cultura; basti pensare che il condimento di questa particolare pasta impiega numerosi ingredienti derivanti da colture e produzioni caratteristiche della Valtellina. (burro, formaggio, verdure quali verze, patate, ...)

L'utilizzo dei Pizzoccheri della Valtellina è molto diffuso nel territorio della provincia di Sondrio e, ad esso viene attribuito una valenza non solo economica, ma anche culturale, a tal punto da divenire un vero e proprio riferimento popolare legato alla tradizione e celebrato in numerose sagre, tra cui la più famosa è il «Pizzocchero d'Oro» di Teglio.

I Pizzoccheri della Valtellina sono quindi sempre stati presenti in tutti i contesti in cui, di volta in volta, le varie istituzioni, gli enti locali, le realtà turistiche e produttive presentano e valorizzano l'immagine della Valtellina, rimanendo sempre fortemente collegati al paniere dei prodotti locali tradizionali (Bresaola, vino, formaggio, mele e miele).

Art.7.

Controlli

I controlli saranno effettuati da una struttura che rispetta l'articolo 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è CSQA Certificazioni S.r.l - Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - Tel. +39 0445313011 - Fax +39 0445313070, e-mail: csqa@csqa.it

Art.8.

Etichettatura

Sulle confezioni dei Pizzoccheri della Valtellina dovranno essere riportate, oltre alle indicazioni previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le seguenti indicazioni a caratteri di stampa chiare e leggibili:

la denominazione Pizzoccheri della Valtellina, eventualmente declinata in funzione del prodotto, come descritto nella tabella al punto 2.1 del presente documento;

l'acronimo I.G.P. o per esteso Indicazione geografica protetta;

il simbolo comunitario;

Possono inoltre comparire le seguenti indicazioni:

indicazioni nutrizionali;

le modalità di conservazione: da conservarsi in luogo fresco e asciutto;

consigli d'uso.

Nella designazione del prodotto è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione complementare al nome di Pizzoccheri della Valtellina che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Il carattere da utilizzare per la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina», da apportare sulle confezioni, è ITC galliard, dimensione altezza carattere 8-35mm.

12A02148

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'organismo «Ticino società di servizi snc», in Pavia, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 30 gennaio 2012 il seguente organismo:

Ticino Società di Servizi snc, Via Bordoni 9 – Pavia.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti elettrici oltre i 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

12A02142

Abilitazione all'organismo «SGS Italia Spa», in Milano, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 30 gennaio 2012 il seguente organismo:

SGS Italia Spa, Via G. Gozzi 1/A - Milano.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

12A02143

Abilitazione all'organismo «A.N.V. srl Agenzia Nazionale Verifiche», in Roma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 30 gennaio 2012 il seguente organismo:

A.N.V. S.r.l. Agenzia nazionale verifiche, via Catania n. 32 C - Roma:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

12A02144

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 2006/42/CE, alle società «Accerta S.p.A.», in Pagani, «Certat S.r.l.», in Terni, «Iset S.r.l.», in Moglia, «ANCCP – Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti S.r.l.», in Milano, «Etruria Certificazioni S.r.l.», in Pisa, «Sidel S.p.A.», in Bologna e «S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l.», in Sora.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2011, gli organismi:

ACCERTA S.p.a., con sede legale in via Tramontano n. 66 - Pagani (Salerno);

CERTAT S.r.l., con sede legale in via Mentana n. 50 - Terni;

ISET S.r.l., con sede legale in via Donatori di Sangue - Moglia (Mantova);

ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede legale in via Rombon n. 11 - Milano;

ETRURIA Certificazioni S.r.l., con sede legale in via Ippolito Rosellini n. 112 - Pisa;

SIDEL S.p.A., con sede legale in via Larga n. 34/2 - Bologna;

S.T.I. Sviluppo tecnologie industriali S.r.l., con sede legale in via Tofaro n. 42/b - Sora (Frosinone);

sono autorizzati al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, fino alla data del 30 giugno 2012.

L'autorizzazione diventa efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

12A02160

PROVINCIA DI UDINE

Ricostituzione della commissione provincialeper la C.I.G. settore industria, presso l'I.N.P.S. di Udine

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1201 del 13 febbraio 2012, è stata ricostituita la Commissione provinciale per la C.I.G. settore industria, presso l'I.N.P.S. di Udine. Il testo integrale del provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Udine: www.provincia.udine.it.

12A02128

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-050) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100120229

€ 1,00